

# **REGOLAMENTO DI CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA**

22 MARZO 2021

# INDICE

<b>Sezione A Disposizioni generali .....</b>	<b>6</b>
Articolo A.1.1.1 . Definizioni.....	7
Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento .....	14
Articolo A.1.1.3 Principi organizzativi .....	15
Articolo A.1.1.4. Modalità di comunicazione e scambio di informazioni.....	16
Articolo A.1.1.5 Garanzie costituite presso CC&G.....	16
Articolo A.1.1.6 Rapporti tra CC&G e le Società di Gestione .....	17
<b>Sezione B Modalità di funzionamento del sistema .....</b>	<b>18</b>
<b>PARTE B.1 Disposizioni generali .....</b>	<b>19</b>
Articolo B.1.1.1. Processo di compensazione e garanzia per i comparti diversi dal Comparto Derivati su Commodities Agricole.....	19
Articolo B.1.1.2 Processo di compensazione e garanzia per il Comparto Derivati su Commodities Agricole .....	20
<b>PARTE B.2 Adesione .....</b>	<b>21</b>
<b>CAPO B.2.1 Adesione .....</b>	<b>21</b>
Articolo B.2.1.1 Soggetti ammessi al Sistema .....	21
Articolo B.2.1.2 Requisiti di adesione al Sistema .....	24
Articolo B.2.1.3 Domande di adesione al Sistema .....	28
Articolo B.2.1.4 Avvio dell'operatività .....	29
Articolo B.2.1.5 Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi dei Partecipanti	29
<b>CAPO B.2.2 Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso .....</b>	<b>31</b>
Articolo B.2.2.1 Perdita dei requisiti e modalità di ricostituzione .....	31
Articolo B.2.2.2 Sospensione.....	33
Articolo B.2.2.3 Effetti della sospensione .....	34
Articolo B.2.2.4 Esclusione.....	35
Articolo B.2.2.5 Effetti dell'esclusione.....	36
Articolo B.2.2.6 Recesso.....	38
Articolo B.2.2.7 Modificazione della qualifica di adesione .....	39
<b>CAPO B.2.3 Rapporti tra Partecipanti Generali e Clienti Negoziatori .....</b>	<b>39</b>
Articolo B.2.3.1 Accordo Partecipante Generale – Cliente Negoziatore .....	39
Articolo B.2.3.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali relative al Cliente Negoziatore .....	40

Articolo B.2.3.3	Sospensione del Cliente Negoziatore .....	40
Articolo B.2.3.4	Recesso dall'accordo .....	41
<b>CAPO B.2.4</b>	<b>Accordi di Portabilità conto "terzi segregato" e conto terzi "omnibus segregato lordo" .....</b>	<b>42</b>
Articolo B.2.4.1	Accordi di portabilità (conto "terzi segregato") .....	42
Articolo B.2.4.2	Accordi di portabilità (conto terzi "omnibus segregato lordo") .....	44
<b>CAPO B.2.5</b>	<b>Accordi di portabilità conto "terzi omnibus" e conto "terzi omnibus segregato netto" .....</b>	<b>45</b>
Articolo B.2.5.1	Accordi di portabilità (conto "terzi omnibus" e conto "terzi omnibus segregato netto") .....	45
<b>PARTE B.3</b>	<b>Clearing .....</b>	<b>47</b>
<b>CAPO B.3.1</b>	<b>Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni Contrattuali .....</b>	<b>47</b>
Articolo B.3.1.1	Effetti delle operazioni concluse .....	47
Articolo B.3.1.2	Struttura dei conti .....	48
Articolo B.3.1.3	Compensazione .....	50
Articolo B.3.1.4	Operazioni relative ai conti terzi .....	50
Articolo B.3.1.5	Trasferimento di Posizioni Contrattuali .....	50
Articolo B.3.1.6	Operazioni di rettifica .....	51
Articolo B.3.1.7	Gestione degli errori .....	51
<b>PARTE B.4</b>	<b>Sistema di Garanzia .....</b>	<b>52</b>
<b>CAPO B.4.1</b>	<b>Margini .....</b>	<b>52</b>
Articolo B.4.1.1	Margini iniziali .....	52
Articolo B.4.1.2	Margini di variazione giornalieri .....	55
Articolo B.4.1.3	Margini aggiuntivi infragiornalieri .....	56
Articolo B.4.1.4	Prezzi di regolamento giornaliero .....	57
<b>CAPO B.4.2</b>	<b>Default Fund .....</b>	<b>57</b>
Articolo B.4.2.1	Istituzione e contribuzione .....	57
Articolo B.4.2.2	Utilizzo .....	59
Articolo B.4.2.3	Costituzione di un nuovo Default Fund .....	59
Articolo B.4.2.4	Recesso e esclusione a seguito della richiesta di costituzione di un nuovo Default Fund .....	60
Articolo B.4.2.5	Richiesta di versamento di risorse aggiuntive .....	61
Articolo B.4.2.6	Recesso ed esclusione .....	61
<b>CAPO B.4.3</b>	<b>Disciplina dei Margini .....</b>	<b>62</b>
Articolo B.4.3.1	Attività utilizzabili per la costituzione dei Margini .....	62

Articolo B.4.3.2	Struttura dei conti per la registrazione delle attività costituite ...	63
Articolo B.4.3.3	Determinazione dei Margini .....	64
<b>PARTE B.5</b>	<b>Regolamento .....</b>	<b>64</b>
<b>CAPO B.5.1</b>	<b>Regolamento giornaliero .....</b>	<b>64</b>
Articolo B.5.1.1	Regolamento giornaliero .....	64
<b>CAPO 5.2</b>	<b>Regolamento finale .....</b>	<b>65</b>
Articolo B.5.2.1	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash	65
Articolo B.5.2.2	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati	65
Articolo B.5.2.3	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari con "consegna" dell'attività sottostante .....	65
Articolo B.5.2.4	Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati .....	66
Articolo B.5.2.5	Esercizio delle Posizioni Contrattuali in opzioni relative al Comparto Derivati Azionari e conseguente regolamento finale .....	67
Articolo B.5.2.6	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole .....	67
Articolo B.5.2.7	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita .....	68
Articolo B.5.2.8	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Regole di abbinamento e disciplina della consegna alternativa .....	69
Articolo B.5.2.9	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna .....	70
<b>CAPO B.5.3</b>	<b>Fail, Buy in, Sell out .....</b>	<b>71</b>
Articolo B.5.3.1	Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail.....	71
Articolo B.5.3.2	Procedura di Buy-In .....	71
Articolo B.5.3.3	Procedura di Sell-Out .....	72
<b>PARTE B.6</b>	<b>Inadempimento .....</b>	<b>73</b>
<b>CAPO B.6.1</b>	<b>Presupposti dell'inadempimento .....</b>	<b>73</b>
Articolo B.6.1.1	Inadempimento del Partecipante.....	73
Articolo B.6.1.2	Inadempimento giustificato .....	75
Articolo B.6.1.3	Inadempimento di CC&G .....	75
<b>CAPO B.6.2</b>	<b>Procedura di inadempimento .....</b>	<b>76</b>
Articolo B.6.2.1	Inadempimento del Partecipante Diretto .....	76
Articolo B.6.2.2	Inadempimento del <i>Cliente Negoziatore</i> .....	79

Articolo B.6.2.2 bis Inadempimento, spese per la gestione della procedura di inadempimento e cessazione del servizio del <i>Partecipante Speciale</i> .....	80
Articolo B.6.2.2-ter Inadempimento di CC&G .....	81
Articolo B.6.2.3 Spese per la gestione della procedura di inadempimento di un <i>Partecipante Diretto</i> .....	83
Articolo B.6.2.4 Recupero delle perdite e dei costi .....	85
<b>PARTE B.7 Service Closure</b> .....	<b>86</b>
Articolo B.7.1.1 Procedura di Service Closure .....	86
<b>PARTE B.8 Corrispettivi, Interessi e Trasparenza di prezzi e commissioni applicati</b> .....	<b>87</b>
Articoli B.8.1.1 Corrispettivi .....	87
Articoli B.8.1.2 Interessi .....	87
Articoli B.8.1.3 Trasparenza di prezzi e commissioni applicati .....	87
<b>SEZIONE C Norme transitorie</b> .....	<b>88</b>
Articolo C.1.1.1 Marginazione Lorda dei sottoconti .....	89
Articolo C.1.1.2 Entrata in vigore .....	89
<b>SEZIONE D Norme finali</b> .....	<b>90</b>
Articolo D.1.1.1 Diritto Applicabile .....	91
Articolo D.1.1.2 Controversie .....	91
Articolo D.1.1.3 Collegio dei Probiviri .....	91
Articolo D.1.1.4 Collegio Arbitrale .....	92

# SEZIONE A

## DISPOSIZIONI GENERALI



## Articolo A.1.1.1 . Definizioni

1. Nel presente *Regolamento* si intendono per:

«**Agente di Regolamento**»: il soggetto incaricato nell'ambito del *Sistema*, da un *Partecipante Diretto* di versare e ricevere, per conto del *Partecipante* stesso, i *Margini*, i versamenti ai *Default Fund*, le competenze contrattualmente previste, in euro, e/o i *Margini* in *Strumenti Finanziari* e/o di provvedere all'esecuzione finale dei contratti stipulati sul *Mercato*.

«**CC&G**»: la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

«**Cliente**»: il soggetto legato a un *Partecipante Diretto* da un rapporto contrattuale che consente allo stesso di compensare le sue operazioni tramite CC&G.

«**Cliente Negoziatore**»: il *Cliente* che sia ammesso alle negoziazioni su un *Mercato* legato a un *Partecipante Generale* da un rapporto contrattuale che consente allo stesso di compensare le operazioni effettuate sul *Mercato* tramite CC&G. Salvo ove diversamente specificato, al *Cliente Negoziatore* si applicano tutte le disposizioni applicabili ai *Clienti*.

«**Cliente Indiretto**»: con esclusivo riferimento ai *Comparti Derivati*, il cliente di un *Cliente* di un *Partecipante Diretto* al quale siano offerti servizi di compensazione indiretta in base ad accordi di *Compensazione Indiretta*.

«**Comparti Cash**»: nell'ambito del *Sistema*, il *Comparto Azionario*, il *Comparto Obbligazionario* e il *Comparto Obbligazionario ICSD*.

«**Comparti Derivati**»: nell'ambito del *Sistema*, il *Comparto Derivati Azionari*, il *Comparto Derivati su Commodities Agricole* ed il *Comparto Derivati dell'Energia*.

«**Comparto Azionario**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari non Derivati* ammessi alle negoziazioni sui *Mercati* azionari organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali *Società di Gestione*.

«**Comparto Obbligazionario**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari non Derivati* ammessi alle

negoziazioni sui  *Mercati*  obbligazionari organizzati e gestiti dalle  *Società di Gestione* , secondo quanto indicato nelle  *Istruzioni* . Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali  *Società di Gestione* .

«**Comparto Obbligazionario ICSD**»: nell’ambito del  *Sistema* , il comparto relativo a contratti su  *Strumenti Finanziari non Derivati*  ammessi alle negoziazioni sui  *Mercati*  organizzati e gestiti dalle  *Società di Gestione* , secondo quanto indicato nelle  *Istruzioni* , e liquidati presso i  *Servizi di Liquidazione*  gestiti da  *Soggetti Esteri* . Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e le  *Società di Gestione*  di cui sopra.

«**Comparto Derivati Azionari**»: nell’ambito del  *Sistema* , il comparto relativo a contratti su  *Strumenti Finanziari Derivati*  su azioni e relativi indici, rendimenti e altre misure finanziarie, ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle  *Società di Gestione* , secondo quanto indicato nelle  *Istruzioni* . Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali  *Società di Gestione* .

«**Comparto Derivati dell’Energia**»: nell’ambito del  *Sistema* , il comparto relativo a contratti su  *Strumenti Finanziari Derivati*  sull’energia e relativi indici ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle  *Società di Gestione* , secondo quanto indicato nelle  *Istruzioni* . Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali  *Società di Gestione* .

«**Comparto Derivati su Commodities Agricole**»: nell’ambito del  *Sistema* , il comparto relativo a contratti su  *Strumenti Finanziari Derivati*  su commodities agricole ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle  *Società di Gestione* , secondo quanto indicato nelle  *Istruzioni* . Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali  *Società di Gestione* .

«**Compensazione Indiretta**» con esclusivo riferimento ai  *Comparti Derivati* , l’insieme dei rapporti contrattuali che intercorrono tra CC&G, il  *Partecipante Diretto* , il  *Cliente*  e il  *Cliente Indiretto*  che consentono al  *Cliente*  di offrire servizi di compensazione al  *Cliente Indiretto*  aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, in conformità all’articolo 30 del Regolamento MiFIR.

«**Comunicati**»: gli avvisi di carattere generale ai Partecipanti al Sistema emanati da CC&G per l’applicazione di quanto previsto dal presente  *Regolamento*  e dalle  *Istruzioni* .

«**Conto PM**»: un conto PM detenuto da un partecipante a Target2, così come definito nell’indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007.



«**Data di Close-Out**»: il *Giorno di CC&G aperta* a partire dal quale le *Posizioni Contrattuali* registrate presso la struttura dei conti del *Partecipante Diretto* non inadempiente vengono estinte e il corrispondente *Importo di Close Out* è determinato ai sensi dell'Articolo B.6.2.2-ter.

«**Decreto Finality**»: il Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 210 di attuazione della Direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini di trasferimento immessi in un sistema.

«**Default Fund**»: i Fondi di garanzia distintamente operanti nell'ambito del *Sistema* e costituiti dall'insieme degli appositi versamenti dei *Partecipanti Diretti ai Comparti Obbligazionario, Obbligazionario ICSD, al Comparto Derivati dell'Energia, al Comparto Derivati su Commodities Agricole e ai Comparti Azionario e Derivati Azionari*.

«**Evento di Forza Maggiore di CC&G**»: qualsiasi evento al di fuori del controllo di CC&G, che non poteva essere evitato con l'esercizio di uno standard di diligenza ragionevole in circostanze normali, inclusi ma non limitatamente ai casi di incendio, inondazioni, terremoti, esplosioni, incidenti, disastri naturali o tecnici in qualunque modo causati nonché eventuali impedimenti o ostacoli all'ordinaria operatività derivanti dall'applicazione di qualsiasi legge, decreto, regolamento, provvedimento, sanzione o ordine di qualsiasi ente, organismo, Autorità di vigilanza nazionale o internazionale (compresa l'autorità giudiziaria).

«**Fideiussore**»: la banca o l'impresa di assicurazione - avente sede legale in Italia o in un altro Paese membro dell'Unione Europea - che, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai rapporti regolati dal *Sistema*, rilascia a favore di CC&G l'impegno fideiussorio ai fini del soddisfacimento del requisito patrimoniale richiesto per l'adesione di un *Partecipante Diretto* al *Sistema* (Articolo B.2.1.2, comma 5).

«**Giorno di CC&G aperta**»: ogni giorno in cui è aperto almeno un *Mercato* per il quale CC&G opera in tutto o in parte quale Controparte Centrale o per il quale gestisce un *Fondo di Garanzia dei Contratti*.

«**Impresa di Investimento**»: la società d'intermediazione mobiliare o l'impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del T.U.F..

«**Importo di Close-Out**»: il singolo importo positivo o negativo netto denominato in Euro determinato dal *Partecipante Diretto* non inadempiente ai sensi dell'Articolo B.6.2.2-ter in conformità con il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.

«**Istruzioni**»: le disposizioni emanate da CC&G che, in attuazione del presente *Regolamento*, definiscono gli aspetti applicativi del *Sistema*.

«**Liquidazione lorda**»: il servizio di liquidazione che consente il regolamento delle operazioni singolarmente considerate su *Strumenti Finanziari non Derivati* per i quali opera il *Sistema*.

«**Liquidazione netta**»: il servizio di liquidazione che consente il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su *Strumenti Finanziari non Derivati* per i quali opera il *Sistema*.

«**Manuale dei Servizi**»: il manuale contenente le regole operative e le informazioni tecniche occorrenti per l'utilizzo del *Sistema*, nonché le metodologie di calcolo dei *Margini*.

«**Margine**»: le attività a garanzia costituite e/o dovute dai e/o ai *Partecipanti* al *Sistema*, ai sensi del presente *Regolamento*, delle seguenti tipologie:

- i. Margine iniziale di cui all'Articolo B.4.1.1;
- ii. Margine di variazione giornaliero e Margine nella forma di premio, di cui all'Articolo B.4.1.2;
- iii. Margine aggiuntivo infragiornaliero di cui all'Articolo B.4.1.3;

«**Mercato**»: un mercato regolamentato autorizzato ai sensi dell'art. 63, comma 1, o dell'art. 66 del *T.U.F.* ovvero un mercato riconosciuto ai sensi dell'art. 67, commi 1 o 2, del *T.U.F.*, ovvero un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*octies* del *T.U.F.*, ovvero le negoziazioni svolte al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, ai quali si applichino le prestazioni del *Sistema*.

«**Ordine di trasferimento**»: l'istruzione impartita da un *Partecipante* al *Sistema* ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, in materia di definitività degli ordini di trasferimento, che si realizza attraverso il meccanismo di sostituzione nelle *Posizioni Contrattuali* ed operazioni conseguenti, secondo quanto previsto dalle regole del *Sistema*. A dette istruzioni sono equiparate, a tal fine, quelle impartite dal *Partecipante Speciale* per conto di altri operatori del *Mercato*.

«**Partecipanti** » o «**Partecipanti al Sistema**»: i soggetti ammessi al sistema in qualità di *Partecipanti Diretti* o *Clients Negoziatori*

«**Partecipante Designato**»: il soggetto ammesso al *Sistema* nella qualità di *Partecipante Diretto* che sottoscrive apposito contratto con

un Partecipante Diretto o con i *Clienti* ai fini di disciplinare la portabilità ai sensi dell'Articolo 48 del *Regolamento EMIR*, in caso di inadempimento di altro *Partecipante Diretto*.

«**Partecipante Diretto**»: il soggetto ammesso al *Sistema* nella qualità di *Partecipante Generale*, *Partecipante Individuale* o *Partecipante Speciale*.

«**Partecipante Generale**»: il soggetto che, nell'ambito del *Sistema*, diventa controparte di CC&G per le operazioni effettuate sul *Mercato* per conto proprio e/o per conto dei propri *Clienti* che di esso si avvalgono.

«**Partecipante Individuale**»: il soggetto che, nell'ambito del *Sistema*, diventa controparte di CC&G per le operazioni effettuate sul *Mercato* per conto proprio e/o per conto dei propri *Committenti*.

«**Partecipante Pro-tempore**»: il *Cliente* che assume nei confronti di CC&G l'obbligo di versare i *Margini* in caso di inadempimento del *Partecipante Diretto* di cui si avvale e nei limiti di quanto disciplinato all'Articolo B.6.2.1.

«**Partecipante Speciale**»: la controparte centrale autorizzata o riconosciuta ai sensi del Regolamento EMIR che assume, nei confronti di CC&G, la posizione di controparte in ordine alle operazioni effettuate sul *Mercato* da operatori che aderiscono a tale sistema o servizio.

«**Patrimonio di Vigilanza**»: il patrimonio del *Partecipante Diretto*, determinato secondo i criteri previsti nelle disposizioni di vigilanza dettate dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza.

«**Periodo di Default**»: il periodo che coincide con l'inizio del verificarsi di un evento di default dei *Partecipanti Diretti* previsto dall'Articolo B.6.1.1 e il completamento della costituzione del Valore minimo del *Default Fund* come previsto dall'Articolo B.4.2.3, comma 1.

«**Perdite Sostenute da CC&G**»: per ciascun evento di inadempimento ai sensi dell'Articolo B.6.1.1., la somma tra a) le perdite già sostenute da CC&G a seguito della chiusura delle *Posizioni Contrattuali* del *Partecipante* inadempiente e b) le perdite stimate che dovrebbero sostenersi ai fini della chiusura delle *Posizioni Contrattuali* per le quali non è stato ancora eseguito l'ordine di chiusura. La stima delle perdite di cui alla lettera b) potrà essere basata sui correnti valori di mercato o, se ritenuto appropriato sulla base di valori determinati sulla base degli scenari degli stress test.

«**Posizione Contrattuale**»: l'insieme delle obbligazioni e dei diritti originati da un contratto stipulato in un *Mercato*.

«**Posizione Contrattuale in Consegna**»: la *Posizione Contrattuale* del *Partecipante* al *Comparto Derivati su Commodities Agricole* e al *Comparto Derivati dell'Energia* relativa a contratti in *Strumenti Finanziari Derivati* che abbiano terminato la fase di negoziazione, secondo quanto previsto dai rispettivi *Schemi Contrattuali*.

«**Posizione Contrattuale in Fail**»: la *Posizione Contrattuale* del *Partecipante* che non risulta regolata nei termini previsti dallo *Schema Contrattuale*.

«**Prezzo di Liquidazione**»: il prezzo determinato dalle *Società di Gestione*, nei Regolamenti dei relativi *Mercati*, ai fini del regolamento finale dei contratti in *Strumenti Finanziari Derivati*.

«**Procedura di buy in**»: la procedura di esecuzione coattiva della *Posizione Contrattuale in Fail* non regolata per mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non derivati*.

«**Procedura di sell out**»: la procedura di esecuzione coattiva della *Posizione Contrattuale in Fail* non regolata per mancata consegna di contante.

«**Provvedimento**»: il Provvedimento 22 febbraio 2008 emanato da Banca d'Italia e Consob, concernente la disciplina dei sistemi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione e successive modifiche e/o integrazioni.

«**Regolamento**»: il presente regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del *Sistema* gestito da CC&G.

«**Regolamento EMIR**»: il Regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, e successive modifiche e integrazioni.

«**Regolamento MiFIR**»: il Regolamento UE n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e successive modifiche e integrazioni.

«**Servizio di Presettlement**»: il servizio – gestito da CC&G o da società indicate nelle *Istruzioni*, con le quali CC&G abbia stabilito gli accordi contrattuali – che determina ed invia ai *Servizi di Liquidazione* i saldi aventi ad oggetto *Strumenti Finanziari non Derivati*.

«**Schema Contrattuale**»: le specifiche negoziali, definite dalla *Società di Gestione*, dei contratti su *Strumenti Finanziari* negoziati sul *Mercato*.

«**Servizi di Investimento**»: le attività di cui all'art. 1, comma 5, del *T.U.F.*.

«**Servizio di Gestione Accentrata**»: il servizio di gestione accentrata di *Strumenti Finanziari* gestito da una società di gestione di cui all'art. 80 del *T.U.F.* o da un *Soggetto Estero* che offre servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

«**Servizi di Liquidazione**»: i servizi di compensazione e liquidazione (*Liquidazione netta*) e/o di liquidazione su base lorda (*Liquidazione lorda*) gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del *T.U.F.* o da un *Soggetto Estero*, indicati nelle *Istruzioni*.

«**Sistema**»: il sistema notificato ai sensi della Direttiva 98/26/EC, nel quale CC&G assume il ruolo di controparte centrale come definita all'articolo 2(1) del *Regolamento EMIR*, per ciascun *Comparto*, nei confronti di *Partecipanti Diretti*, ai sensi della Sezione B del presente *Regolamento*, e comprendente i meccanismi di compensazione e garanzia intercorrenti tra CC&G e i *Partecipanti Diretti*, tra gli stessi *Partecipanti Diretti*, nonché tra ogni *Partecipante Generale* ed i *Clienti Negoziatori* che ad esso fanno capo. Ai soli fini del *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, il servizio svolto dalla CC&G consiste nella garanzia dell'adempimento degli obblighi di consegna della merce, nei limiti e secondo le modalità specificate nel presente *Regolamento* e nelle *Istruzioni*, in conformità a quanto prescritto dal decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.

«**Sistema Ancillare**»: un sistema ancillare di cui all'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007.

«**Sistema Target2**»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell'indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007.

«**Società di Gestione**»: una società di gestione di un *Mercato*.

«**Soggetto Estero**»: un soggetto estero che offre servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e/o di liquidazione sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

«**Strumenti Finanziari**»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, del *T.U.F.*.

«**Strumenti Finanziari Derivati**»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j) del *T.U.F.*.

«**Strumenti Finanziari non Derivati**»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) del *T.U.F.* nonché, nell'ambito del presente *Regolamento*, gli altri *Strumenti Finanziari* ammessi al *Servizio di Gestione Accentrata*.

«**Strumenti Finanziari Garantiti**»: gli *Strumenti Finanziari*, che determinano *Posizioni Contrattuali* garantite da CC&G che, compatibilmente con lo *Schema Contrattuale*, possono essere regolate da CC&G presso un *Sistema di Liquidazione*.

«**T.U.F.**»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e successive modificazioni.

«**T.U.B.**»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni.

«**Unità Organizzativa**»: sala operativa, desk o branch individuata nel *Mercato* da uno specifico codice di accesso alle negoziazioni.

«**Valore minimo del Default Fund**»: l'ammontare delle risorse sufficiente per coprire l'inadempimento dei due Partecipanti più esposti nei confronti di CC&G nonché dei *Partecipanti* appartenenti allo stesso gruppo dei medesimi in base ai risultati degli ultimi stress test disponibili non includenti l'esposizione del *Partecipante Diretto* inadempiente ai sensi dell'Articolo B.6.1.1.

## Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente *Regolamento* è adottato in conformità al *Regolamento EMIR*, al *Regolamento MiFIR* e al *T.U.F.*
2. Il presente *Regolamento* detta le regole di organizzazione e di funzionamento:
  - a) del *Sistema*; e
  - b) nell'ambito del *Sistema*, degli accordi di interoperabilità, conclusi a norma degli articoli 51 e seguenti del *Regolamento EMIR*.
3. Il presente *Regolamento*, unitamente alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi, regola i rapporti tra CC&G e i *Partecipanti*. Il *Regolamento* disciplina altresì i rapporti tra i *Partecipanti* medesimi



nonché tra i *Partecipanti* e gli *Agenti di Regolamento*. Le *Istruzioni* e il *Manuale dei Servizi* integrano tale regolamentazione per quanto riguarda gli aspetti operativi.

#### Articolo A.1.1.3 Principi organizzativi

1. CC&G esercita le attività previste dal presente *Regolamento* secondo modalità trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure definite in via generale volte alla mitigazione del rischio di controparte e a consentire l'accesso al *Sistema* alle infrastrutture di mercato ed ai soggetti che ne facciano richiesta, indipendentemente dalla sede di negoziazione in cui gli stessi operino, che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente *Regolamento* e dalla disciplina nazionale e comunitaria ad essi applicabili.
2. CC&G si dota e mantiene solidi dispositivi di governo societario in conformità con i requisiti organizzativi previsti dal *Regolamento EMIR* e dal *Regolamento MiFIR*.
3. CC&G si dota di, e mantiene, procedure informatiche che consentono la salvaguardia della sicurezza fisica e logica dei dati relativi al *Sistema* nonché la continuità e correttezza delle elaborazioni.
4. CC&G si dota di, e mantiene, procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità del servizio.
5. Nel caso in cui si verifichi un *Evento di Forza Maggiore di CC&G*, CC&G ha la facoltà di adottare, per esigenze di contenimento del rischio, previa consultazione con la Banca d'Italia e la Consob, le misure che dovessero risultare necessarie ai fini di limitare eventuali conseguenze pregiudizievoli per il *Sistema*.

#### Articolo A.1.1.4. Modalità di comunicazione e scambio di informazioni

1. Il *Regolamento*, le Condizioni Generali di fornitura dei servizi, le *Istruzioni*, il *Manuale dei Servizi*, unitamente al modello di Richiesta di Servizi, sono disponibili mediante accesso al sito "Internet" di CC&G ([www.ccg.it](http://www.ccg.it)).
2. CC&G rende noti ai *Partecipanti* i *Comunicati* relativi alle modifiche del *Regolamento* e delle *Istruzioni* o a situazioni contingenti tramite il proprio sito "Internet" ([www.ccg.it](http://www.ccg.it)).

#### Articolo A.1.1.5 Garanzie costituite presso CC&G

1. CC&G gestisce il sistema di garanzia di cui alla Sezione B.
2. I *Partecipanti Diretti* al *Sistema* versano i *Margini* e, ove previsto, costituiscono i versamenti ai *Default Fund*.
3. Alle garanzie finanziarie di cui al comma 2 sono equiparate, ad ogni effetto, le garanzie fideiussorie sostitutive previste dal presente *Regolamento* e gli interessi maturati sulle attività in contante depositate da ciascun *Partecipante*.
4. Tutte le somme e gli *Strumenti Finanziari* versati dai *Partecipanti*, o comunque nella disponibilità di CC&G a garanzia delle obbligazioni dagli stessi assunte verso CC&G anche se temporaneamente eccedenti i *Margini* e i versamenti ai *Default Fund* richiesti, sono trasferiti in proprietà a CC&G ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
5. I *Partecipanti Diretti* al *Sistema* effettuano i versamenti di cui ai commi precedenti a norma degli articoli 41 e 42 del *Regolamento EMIR* e dell'articolo 79-septies del TUF fatta eccezione per i versamenti effettuati nel *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, dal momento dell'abbinamento delle controparti al termine della fase di negoziazione del contratto, dove le garanzie si intendono costituite esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per le quali, CC&G assicura e mantiene evidenze interne per consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.




### Articolo A.1.1.6 Rapporti tra CC&G e le Società di Gestione

1. CC&G stipula con ciascuna *Società di Gestione* una o più Convenzioni in cui è individuato il sistema di garanzia prescelto dal *Mercato* e sono disciplinati i rapporti e le attività necessarie alla corretta gestione del sistema stesso.
2. Le Convenzioni stipulate tra CC&G e ciascuna delle *Società di Gestione* stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di contratti aventi ad oggetto gli *Strumenti Finanziari Garantiti*, le procedure da seguire al verificarsi di fattispecie disciplinate da entrambe, nonché le procedure per lo scambio di informazioni e dati - nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati - anche relativi a singoli *Partecipanti*, utili per l'efficiente funzionamento dei *Mercati* e del *Sistema*.
3. Con riferimento al *Sistema*, le Convenzioni individuano le procedure di controllo della completezza e della correttezza dei dati, nonché le procedure attraverso le quali CC&G assume in proprio, attraverso *Ordini di trasferimento* e secondo le regole del *Sistema*, le *Posizioni Contrattuali* derivanti dalle operazioni concluse sui *Mercati*.
4. Nelle *Istruzioni* sono elencati i *Mercati* con cui CC&G ha stipulato le Convenzioni, con indicazione dei *Comparti* interessati. Sono inoltre specificati i *Mercati* per i quali sono stipulati accordi di interoperabilità con un *Partecipante Speciale*.

# **SEZIONE B**

## **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA**



## PARTE B.1 Disposizioni generali

Articolo B.1.1.1. Processo di compensazione e garanzia per i comparti diversi dal Comparto Derivati su Commodities Agricole

1. Un *Ordine di trasferimento* relativo agli *Strumenti Finanziari* garantiti si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e CC&G assume il ruolo di Controparte Centrale:
  - a) dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* da parte di un *Partecipante Diretto*, qualora la CC&G operi come unica controparte centrale per detto *Mercato*. Tale *Ordine di trasferimento* si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e il *Partecipante Generale* assume il ruolo di controparte del *Cliente Negoziatore*, e CC&G il ruolo di controparte del *Partecipante Generale*, dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* da parte del *Cliente Negoziatore*;
  - b) dal momento della ricezione da parte di CC&G del contratto concluso sul *Mercato* da parte di un *Partecipante Diretto* qualora CC&G operi come controparte centrale congiuntamente con un *Partecipante Speciale* per detto *Mercato*. Tale *Ordine di Trasferimento* si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e il *Partecipante Generale* assume il ruolo di controparte del *Cliente Negoziatore*, e CC&G il ruolo di controparte del *Partecipante Generale*, dal momento della ricezione da parte di CC&G del contratto concluso sul *Mercato* da parte del *Cliente Negoziatore*. Resta inteso che, dal momento della conclusione del contratto sul *Mercato*, la ricezione nel *Sistema* è garantita da CC&G, salvo che la mancata o incorretta ricezione dipenda da causa non imputabile a CC&G. CC&G provvederà a informare il *Sistema* dei casi di mancata o incorretta ricezione dei contratti con apposito comunicato.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera b), dal momento della ricezione di un contratto sul *Mercato* tra un *Partecipante* al *Sistema* ed un negoziatore che partecipi ad un sistema di garanzia a Controparte Centrale gestito da un *Partecipante Speciale*, in virtù dei necessari accordi tra tutte le parti interessate, si intenderà effettuato ed immesso nel *Sistema* l'*Ordine di trasferimento*, con

assunzione da parte di CC&G del ruolo di Controparte Centrale rispetto al *Partecipante Speciale* ed al *Partecipante Diretto*.

3. Il *Sistema* si articola come segue:

- a) acquisizione, ai sensi del comma 1, dell'*Ordine di trasferimento* attraverso la *Società di Gestione* e registrazione dei dati identificativi del contratto concluso sul *Mercato* dal *Partecipante* al *Sistema*;
- b) compensazione e determinazione dei relativi saldi netti delle *Posizioni Contrattuali*;
- c) determinazione dei *Margini* e dei versamenti ai *Default Fund* dovuti;
- d) regolamento dei *Margini*, anche infragiornaliero, nonché dei versamenti ai *Default Fund* e delle competenze;
- e) regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali*;
- f) gestione delle *Posizioni Contrattuali in Fail*;
- g) gestione dell'eventuale procedura di inadempimento.

4. Agli *Ordini di trasferimento*, alla compensazione ed all'esecuzione dei contratti di cui ai commi precedenti, si applica l'Articolo 2 del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210.

5. Con l'acquisizione da parte di CC&G dell'*Ordine di trasferimento*, lo stesso si considera irrevocabile ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 210 del 2001.

#### Articolo B.1.1.2 Processo di compensazione e garanzia per il Comparto Derivati su Commodities Agricole

1. Un *Ordine di trasferimento* relativo agli *Strumenti Finanziari* garantiti si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e CC&G assume il ruolo di Controparte Centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79-septies del TUF, dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* da parte di un *Partecipante Diretto*. Tale *Ordine di trasferimento* si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e il *Partecipante Generale* assume il ruolo di controparte

del *Cliente Negoziatore*, e CC&G il ruolo di controparte del *Partecipante Generale*, dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* da parte del *Cliente Negoziatore*.

2. Al termine della fase di negoziazione del contratto, CC&G provvede all'abbinamento dei *Partecipanti Diretti* e, per conto di questi degli eventuali *Clients* e/o *Clients Indiretti*, con posizioni aperte. Per effetto dell'abbinamento le *Posizioni Contrattuali* in consegna e in ritiro di CC&G si intendono cedute alle controparti abbinate. Da tale momento, i *Partecipanti* si sostituiscono a CC&G nei rapporti derivanti dal contratto e sono responsabili dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto il sottostante del contratto. Da tale momento CC&G resta obbligata, in caso di inadempimento di una delle parti, secondo quanto previsto nella Parte B.6 del *Regolamento* al pagamento del contante ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170
3. Si applica quanto previsto all'Articolo B.1.1.1 commi 3, 4 e 5.

## PARTE B.2 Adesione

### CAPO B.2.1 Adesione

#### Articolo B.2.1.1 Soggetti ammessi al Sistema

1. Possono accedere al *Sistema* assumendo gli obblighi derivanti dagli *Ordini di Trasferimento* nell'ambito del *Sistema*, le seguenti categorie di enti:
  - a) banche italiane e banche UE, come definite dal T.U.F., nonché le Banche Centrali dell'Unione Europea, Poste Italiane S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in qualità di organismi elencati all'articolo 2, paragrafo 5, punto 2 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h, n. 1 del *Decreto Finality*;

- b) SIM e imprese d'investimento UE, come definite dal T.U.F., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h, n. 2 del *Decreto Finality*;
  - c) imprese di paesi terzi che svolgono attività corrispondenti a quella dei soggetti di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h, n. 4 del *Decreto Finality*;
  - d) autorità pubbliche, o imprese pubbliche come definite all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché le imprese la cui attività sia assistita da garanzia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h, n. 3, del *Decreto Finality*;
  - e) le controparti centrali autorizzate o riconosciute ai sensi del *Regolamento EMIR*, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g, del *Decreto Finality*.
2. È possibile essere ammessi al Sistema in qualità di Partecipante Generale, Partecipante Individuale o Cliente Negoziatore o Partecipante Speciale, secondo quanto previsto nei successivi paragrafi. E' possibile rivestire la medesima qualifica di adesione, ovvero qualifiche differenti, anche all'interno di un *Comparto*, per i *Comparti Azionario, Obbligazionario, Obbligazionario ICSD, Derivati Azionari, Derivati dell'Energia, e Derivati su Commodities Agricole*.
  3. Possono acquisire la qualifica di *Partecipanti Generali o Individuali*, le banche e le *Imprese di Investimento* autorizzate, rispettivamente, all'esercizio dell'attività bancaria o alla prestazione di uno o più *Servizi di Investimento*, in Italia ai sensi della disciplina prevista dal T.U.B. o dal T.U.F. ovvero che possono esercitare tali attività e servizi in Italia in regime di mutuo riconoscimento, con o senza stabilimento, ai sensi della medesima disciplina.
  4. Possono altresì acquisire la qualifica di *Partecipanti Generali o Individuali* le banche e le imprese di investimento extracomunitarie non autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria o alla prestazione di Servizi di Investimento in Italia ai sensi della disciplina prevista dal T.U.B. o dal T.U.F. qualora - nell'ambito di una procedura di riconoscimento dell'attività della controparte centrale nello Stato di

origine delle medesime, che preveda il coinvolgimento della Banca d'Italia e della Consob - sia stato accertato il ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- a) vigenza nello Stato d'origine di disposizioni equivalenti a quelle applicabili in Italia in materia di vigilanza sulle banche e sulle società d'intermediazione mobiliare;
  - b) vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di *clearing* equivalenti a quelle previste dal Regolamento EMIR;
  - c) rispetto, nello Stato d'origine, di condizioni di equivalenza relativamente all'accesso alla controparte centrale;
  - d) esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d'origine.
5. Possono acquisire la qualifica di *Clienti Negoziatori*, i soggetti indicati al comma 2 e gli altri soggetti che siano ammessi alle negoziazioni sul *Mercato* di riferimento che abbiano stipulato con un *Partecipante Generale* l'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1.
  6. Le Banche Centrali dell'Unione Europea possono partecipare al *Sistema* come *Partecipanti Diretti*; Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. come *Partecipanti*.
  7. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 67 del *T.U.F.*, può partecipare al *Sistema* in qualità di *Partecipante al Comparto Obbligazionario*.
  8. Le altre controparti centrali autorizzate o riconosciute ai sensi del *Regolamento EMIR* possono partecipare al *Sistema*, in qualità di *Partecipanti Speciali*. Fermo restando quanto previsto dal *Regolamento EMIR* in tema di interoperabilità, ai *Partecipanti Speciali* si applica, ove compatibile, quanto previsto nel presente *Regolamento* per i *Partecipanti Generali*, con le integrazioni e le eccezioni esplicitamente previste per i *Partecipanti Speciali*, nel *Regolamento*, nelle *Istruzioni* e negli accordi di interoperabilità stipulati tra CC&G con detti *Partecipanti Speciali*

### Articolo B.2.1.2 Requisiti di adesione al Sistema

1. I soggetti che intendano aderire ad uno o più dei *Comparti Azionario, Obbligazionario ICSD, Derivati Azionari, Derivati dell'Energia, Derivati su Commodities Agricole*, devono rispettare il seguente requisito patrimoniale:
  - a) Per i *Partecipanti Generali, Patrimonio di Vigilanza*, almeno pari a:
    - € 25.000.000, incrementato di un importo variabile in ragione del numero complessivo di *Clients Negoziatori* con i quali abbiano stipulato gli accordi di cui all'Articolo B.2.3.1, come di seguito indicato:
    - € 5.000.000 dal secondo al quinto *Clients Negoziatore* incluso, ovvero
    - € 10.000.000 fino al decimo *Clients Negoziatore* incluso, ovvero
    - € 15.000.000 oltre il decimo *Clients Negoziatore*.
  - b) Per i *Partecipanti Individuali* banche o *Imprese di Investimento, Patrimonio di Vigilanza*, almeno pari a:
    - € 3.000.000, in caso di adesione al solo *Comparto Azionario*;
    - € 10.000.000, in caso di adesione a più *Comparti* oppure ad uno solo dei seguenti *Comparti*: *Comparto Obbligazionario ICSD, Comparto Derivati Azionari, Comparto Derivati dell'Energia, Comparto Derivati su Commodities Agricole*.
2. I soggetti che intendono aderire al *Comparto Obbligazionario* devono rispettare il seguente requisito patrimoniale:
  - a) Per i *Partecipanti Generali, Patrimonio di Vigilanza*, almeno pari a € 400.000.000;
  - b) Per i *Partecipanti Individuali, Patrimonio di Vigilanza*, almeno pari a € 100.000.000.
3. Il requisito patrimoniale previsto al precedente comma 2 non si applica ai *Partecipanti Generali* e ai *Partecipanti Individuali* che, nell'ambito del *Comparto Obbligazionario*, operino esclusivamente su: (i) il segmento *DomesticMOT - Mercato MOT*; (ii) il sistema multilaterale di negoziazione *ExtraMOT*; (iii) il sistema multilaterale di negoziazione *EuroTLX*; e (iv) il sistema multilaterale di



negoziazione *Hi-MTF*, in cui sono ammessi alle negoziazioni *Strumenti Finanziari* liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. A tali soggetti si applicano i requisiti patrimoniali indicati al precedente comma 1, rispettivamente alla lettera a) ed alla lettera b) secondo alinea.

4. In caso di assunzione di qualifiche diverse per i vari *Comparti* o all'interno dello stesso *Comparto* è richiesto il requisito patrimoniale più elevato tra quelli nella specie applicabili ai sensi dei commi precedenti.
5. I soggetti che intendano aderire in qualità di *Partecipanti Generali* e di *Partecipanti Individuali* che non rispettino il requisito patrimoniale di cui ai precedenti commi 1, 2, e 3, ma che siano in possesso rispettivamente:
  - a. Per i *Partecipanti Generali*:
    - i. di un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a € 15.000.000 nel caso di cui ai commi 1 e 3,
    - ii. di un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a € 200.000.000 nel caso di cui al comma 2;
  - b. Per i *Partecipanti Individuali*:
    - i. di un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a € 3.000.000 nel caso di cui ai commi 1 e 3,
    - ii. di un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a € 50.000.000 nel caso di cui al comma 2;
- i. devono costituire una garanzia fideiussoria in euro almeno pari alla differenza tra il *Patrimonio di Vigilanza*, o il patrimonio netto per i soggetti diversi da banche o *Imprese di Investimento*, posseduto e l'ammontare di cui ai precedenti commi.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 5 deve essere fornita a CC&G secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*, da un unico *Fideiussore* non appartenente allo stesso gruppo del *Partecipante Diretto* garantito, di gradimento di CC&G stessa, tenuto conto dell'esistenza di rating a lungo termine eventualmente assegnatogli, dell'ammontare complessivo delle garanzie

fideiussorie rilasciate dallo stesso a favore di CC&G e all'ammontare del patrimonio del *Fideiussore*.

7. La garanzia fideiussoria è efficace nei confronti di CC&G solo se trasmessa alla stessa direttamente dal *Fideiussore* e ha effetto nei rapporti con il *Partecipante* dalla data comunicata da CC&G.
8. I *Partecipanti Diretti* devono:
  - a) essere titolari di un *Conto PM* presso il *Sistema Target2* per l'esecuzione, mediante le procedure previste da *Target2* per i *Sistemi Ancillari*, salvo casi particolari indicati nelle *Istruzioni*, di obbligazioni da adempiere in euro derivanti dall'adesione al *Sistema*,
  - b) aderire ad un *Servizio di Gestione Accentrata* indicato nelle *Istruzioni* al fine della movimentazione dei *Margini* in *Strumenti Finanziari*,
  - c) aderire ai *Servizi di Liquidazione* per il regolamento finale dei contratti garantiti dal *Sistema*, esclusivamente in casi di ammissione ai *Comparti Cash* e/o al *Comparto Derivati Azionari*,
9. Per gli adempimenti di cui al comma 8, lettere a) e b), i *Partecipanti Diretti* si possono avvalere, permanentemente e in via sostitutiva, di un *Agente di Regolamento*. Per tali adempimenti è possibile nominare un *Agente di Regolamento* diverso per *Comparti* diversi, secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
10. Per gli adempimenti di cui al comma 8, lettera c), i *Partecipanti Diretti* si possono avvalere, permanentemente ed in via sostitutiva, di un *Agente di Regolamento* nel rispetto di quanto previsto nelle *Istruzioni*.
11. I *Partecipanti Diretti* devono disporre di una struttura organizzativa e di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al *Sistema*.
12. Ove il soggetto che intende aderire sia sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea deve fornire un parere legale redatto da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il soggetto è residente. Il parere

legale deve attestare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza delle disposizioni contenute nel presente *Regolamento*, nelle relative *Istruzioni* e in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al *Sistema*, con particolare riferimento alle previsioni relative alla Settlement Finality di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 210, alle norme relative all'inadempimento di cui al Capo B.6.1 e quelle relative alla perdita dei requisiti, sospensione, esclusione di cui al Capo B.2.2.

13. Ove il soggetto che intende aderire sia una banca o un'impresa di investimento extracomunitaria di cui all'articolo B.2.1.1., comma 3, il parere di cui al comma 12 deve altresì attestare che il soggetto istante è autorizzato ed effettivamente svolge nello Stato d'origine attività bancaria o attività equivalente alla prestazione di servizi e attività di investimento o, in alternativa, fornire copia della relativa autorizzazione.
14. I *Partecipanti Diretti* al *Sistema* devono mantenere adeguate procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi.
15. I *Partecipanti* al *Sistema* devono comunicare, per ciascun *Comparto* al quale intendono aderire, il nominativo dei referenti competenti per le attività previste dal presente *Regolamento* secondo quanto previsto dalle *Istruzioni*.
16. Per i soggetti di cui all'Articolo B.2.1.1, commi 5, e 6, la valutazione dei requisiti di adesione sarà effettuata, anche in deroga ai requisiti patrimoniali indicati dai commi da 1 a 7 del presente Articolo.
17. Per i soggetti di cui all'Articolo B.2.1.1, commi 5, 6, 7 la valutazione dei requisiti di adesione sarà effettuata, anche in deroga a quanto indicato nei commi precedenti. Per i *Partecipanti Speciali* si tiene inoltre conto delle disposizioni in vigore nel Paese di appartenenza e del funzionamento di tali sistemi.
18. Per essere ammessi al *Sistema*, nei casi previsti nelle *Istruzioni*, i *Partecipanti* devono essere aderenti al *Servizio di Presettlement*.
19. I soggetti di nuova costituzione, i quali non dispongano ancora di un *Patrimonio di Vigilanza*, devono inviare a CC&G una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, attestante che l'ammontare dei fondi propri al momento della

richiesta di adesione è determinato in conformità ai criteri previsti dalle disposizioni di vigilanza dettate dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza e soddisfa i requisiti previsti dal presente Articolo. Resta inteso che, non appena disponibile, deve essere fornito a CC&G l'attestato del *Patrimonio di Vigilanza* ai sensi di quanto previsto nelle *Istruzioni*.

### Articolo B.2.1.3 Domande di adesione al Sistema

1. I soggetti richiedenti l'adesione al *Sistema*, per uno o più *Comparti*, ovvero i soggetti già ammessi al *Sistema* che intendano aderire ad un ulteriore *Comparto* o con una diversa qualifica di adesione anche all'interno di un *Comparto* devono trasmettere a CC&G la Richiesta di Servizi e la relativa documentazione.
2. Dalla data in cui CC&G comunica al soggetto richiedente l'avvenuta ricezione della Richiesta di Servizi con l'invito a completare la documentazione di partecipazione indicata nelle *Istruzioni*, il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all'Articolo A.1.1.2 nonché del presente *Regolamento* e delle relative *Istruzioni* nella misura in cui siano nelle more applicabili.
3. Nel periodo intercorrente tra l'inoltro della Richiesta di Servizi di cui al comma 1 e la comunicazione dell'esito della richiesta:
  - c) i soggetti devono comunicare a CC&G qualsiasi nuovo fatto che abbia rilevanza per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al *Sistema*;
  - d) CC&G può richiedere ulteriori dati e informazioni necessari per l'istruttoria della domanda.
4. CC&G comunica l'esito della richiesta entro un mese dalla ricezione della documentazione completa, motivando le ragioni dell'eventuale rigetto della stessa. Qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari, CC&G può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione motivata al soggetto richiedente. Nel caso di richiesta di adesione in qualità di *Cliente Negoziatore*, la

comunicazione dell'esito è inviata anche al *Partecipante Generale* di cui intende avvalersi.

5. CC&G provvede a informare la *Società di Gestione* interessata dell'esito della richiesta.
6. L'*adesione* al *Comparto* o a un profilo di adesione all'interno dello stesso *Comparto* è efficace dal giorno indicato da CC&G.
7. L'*adesione* al *Sistema* comporta la completa assunzione da parte del *Partecipante* delle conseguenti obbligazioni, previste dalla regolamentazione di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3.

#### Articolo B.2.1.4 Avvio dell'operatività

1. L'avvio dell'operatività per i *Partecipanti Diretti* ammessi al *Sistema*, per uno o più *Comparti*, è subordinato al versamento ai *Default Fund*, ove dovuto, e al versamento delle quote a titolo di adesione o ad altro titolo nella misura indicata nelle *Istruzioni*.

#### Articolo B.2.1.5 Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi dei Partecipanti

1. Ogni *Partecipante Diretto* al *Sistema* assicura la permanenza di una struttura organizzativa, nonché di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua e efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al *Sistema*.
2. Ogni *Partecipante* al *Sistema* deve comunicare tempestivamente, con gli effetti previsti nelle *Istruzioni*, la variazione dei nominativi dei referenti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 15. Per ciascun *Comparto* almeno uno di detti referenti deve essere sempre reperibile nel corso di ciascuna giornata lavorativa di *Mercato*.
3. Ogni *Partecipante* al *Sistema* deve tempestivamente comunicare a CC&G la perdita dei requisiti previsti all'Articolo B.2.1.1, commi 2, 3 e 4.
4. Ogni *Partecipante Diretto* deve tempestivamente comunicare a CC&G:

- a) la perdita dei requisiti patrimoniali previsti dall'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4 e 5 nonché le relative modalità di ricostituzione ai sensi dell'Articolo B.2.2.1, comma 1;
  - b) una diminuzione superiore al 30% del *Patrimonio di Vigilanza*, o del patrimonio netto per i soggetti diversi da banche e *Imprese di Investimento*, rispetto all'ultimo valore comunicato, fermo restando quanto previsto alla lettera a) in caso di perdita del requisito patrimoniale minimo richiesto;
  - c) il venir meno per qualsiasi motivo della garanzia fideiussoria di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 5;
  - d) ogni dato, informazione o documento che gli sia richiesto ai fini dell'attività di gestione del Sistema o per verificare la permanenza dei requisiti di adesione al *Sistema* o al *Comparto*.
  - e) ogni dato o informazione rilevante relativi ad operazioni di natura straordinaria che vedano coinvolti gli stessi *Partecipanti Diretti* (quali, a titolo esemplificativo, operazioni di fusione, scissione, conferimenti o cessioni di aziende o rami di azienda) da cui si evincano le caratteristiche dell'operazione e i possibili effetti della medesima sulla permanenza dei requisiti di adesione al *Sistema* previsti dal *Regolamento*.
5. Ogni *Partecipante Diretto* deve comunicare a CC&G, con preavviso di almeno cinque *Giorni di CC&G aperta*, la perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 8, ovvero la perdita di efficacia, per qualsiasi causa, dell'accordo con l'*Agente di Regolamento*.
  6. Il *Partecipante Generale* e il *Cliente Negoziatore* devono tempestivamente comunicare a CC&G la perdita di efficacia dell'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1. Detta comunicazione, da chiunque effettuata, si intenderà compiuta anche per conto dell'altra parte.
  7. A conclusione di un'operazione di cui al comma 4, lettera e) del presente Articolo, il *Partecipante* risultante da tale operazione, che non disponga ancora di un *Patrimonio di Vigilanza*, deve fornire tempestivamente una dichiarazione, sottoscritta dal

proprio legale rappresentante, attestante che l'ammontare dei fondi propri al momento della conclusione dell'operazione è determinato in conformità ai criteri previsti dalle disposizioni di vigilanza dettate dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza e soddisfa i requisiti patrimoniali previsti dall'Articolo B.2.1.2 del *Regolamento*. Il *Partecipante* è tenuto a fornire a CC&G l'attestato del *Patrimonio di Vigilanza*, ai sensi di quanto previsto nelle *Istruzioni*, non appena disponibile. Nel caso in cui, a seguito dell'operazione straordinaria, il *Partecipante* risultante dall'operazione non dovesse rispettare i requisiti patrimoniali di cui all'Articolo B.2.1.2, trova applicazione la disciplina di cui al Capo B.2.2.

## CAPO B.2.2 Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso

### Articolo B.2.2.1 Perdita dei requisiti e modalità di ricostituzione

1. Nel caso in cui il *Patrimonio di Vigilanza*, o il patrimonio netto per i *Partecipanti Individuali* diversi da banche e *Imprese di Investimento*, si riduca al di sotto delle misure indicate all'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3, 4 e 5 CC&G può fissare un termine, non superiore a 180 giorni di calendario decorrente dal giorno di calendario successivo al termine per le segnalazioni del patrimonio di vigilanza a CC&G come specificato negli Allegati alle *Istruzioni*, per il suo ripristino, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*, nonché agli eventuali *Cliente Negoziatore*. Nel rispetto di quanto disposto dall'Articolo B.2.1.2, comma 5, i *Partecipanti Diretti* possono, in alternativa al ripristino del *Patrimonio di Vigilanza*, costituire o integrare una garanzia fideiussoria entro 30 giorni di calendario. In tale ipotesi, trovano applicazione le previsioni del comma 3 del presente Articolo e dell'Articolo B.2.1.2, comma 6, relativamente alle modalità secondo le quali la garanzia deve essere fornita.
2. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi motivo la garanzia fideiussoria di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 5, CC&G può fissare un termine, non superiore a 30 giorni di calendario, per il suo ripristino, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob ed alla *Società di Gestione*, nonché agli eventuali *Cliente Negoziatori*.



3. In caso di partecipazione a più *Comparti*, il *Patrimonio di Vigilanza* non più conforme al requisito più elevato ai sensi dell'articolo B.2.1.2 comma 4 non compromette la continuazione dell'operatività sugli altri *Comparti*, fermo restando il rispetto dei relativi requisiti di partecipazione. Tale disposizione si applica anche in caso di partecipazione mediante diverse qualifiche di adesione nell'ambito del solo *Comparto Obbligazionario* in conformità alle previsioni indicate nell'articolo B.2.1.2 comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, nonché in caso di ritardato invio a CC&G delle segnalazioni del *Patrimonio di Vigilanza* oltre ai termini previsti dagli Allegati alle Istruzioni, CC&G può, contestualmente, fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di margini maggiorati o la sospensione dal *Sistema* di cui all'Articolo B.2.2.2. Ove CC&G ritenga di non poter accordare i termini indicati nei commi precedenti, si applica l'esclusione di cui all'Articolo B.2.2.4.
5. L'obbligo di invio della dichiarazione del *Patrimonio di Vigilanza* a CC&G ai sensi degli Allegati alle Istruzioni è sospeso per i *Partecipanti* nei confronti dei quali siano adottati, ai sensi del D. Lgs. n. 180 del 2015, del *T.U.B.* ovvero del *T.U.F.*, una misura di prevenzione o di gestione della crisi o un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori, ovvero misure equivalenti previste da altri ordinamenti, fintantoché siano in corso le relative procedure. CC&G può applicare, per esigenze di contenimento del rischio, la maggiorazione dei margini durante il periodo in cui tali procedure siano in corso.
6. CC&G rende pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti dei requisiti di cui agli Articoli B.2.1.1 e B.2.1.2 e dei requisiti di trasparenza in tema di prezzi e di commissioni di cui all'articolo B.8.1.3, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 38 del *Regolamento EMIR*, salvo nei casi in cui l'autorità competente, previa consultazione dell'AESFEM, ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.



7. L'adozione, ai sensi D. Lgs. n. 180 del 2015, del *T.U.B* ovvero del *T.U.F.* di una misura di prevenzione o di gestione della crisi o di un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori, ovvero di misure equivalenti previste da altri ordinamenti, non costituisce una causa di sospensione ai sensi dell'Articolo B.2.2.2 né di esclusione ai sensi dell'Articolo B.2.2.4., a condizione che il *Partecipante* continui ad adempiere agli obblighi di costituzione e versamento dei *Margini* ai sensi del Capo B.4.1 e dei contributi al *Default Fund* ai sensi del Capo B.4.2 derivanti dalla partecipazione al Sistema.

### Articolo B.2.2.2 Sospensione

1. *CC&G* sospende dal *Sistema* o dal *Comparto*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione* interessata:
  - a) il *Partecipante*, nel caso in cui *CC&G* abbia avuto notizia di suo grave inadempimento nei confronti di un altro sistema di garanzia e/o di liquidazione;
  - b) il *Partecipante Diretto*, nel caso di perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 8, ovvero di perdita di efficacia dell'accordo con un *Agente di Regolamento*, per qualsiasi causa, a meno che, eccezionalmente, gli obblighi nei confronti di *CC&G* siano – nelle more della regolarizzazione – di fatto comunque rispettati. A tal fine *CC&G* verifica la possibilità di trasferire ad altro liquidatore le operazioni di pertinenza del *Partecipante* e le eventuali disponibilità da questi costituite presso l'*Agente di Regolamento* insolvente.
2. *CC&G* sospende dal *Comparto* il *Cliente Negoziatore*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:
  - a) nel caso di richiesta di sospensione del medesimo da parte del *Partecipante Generale*, secondo quanto previsto all'Articolo B.2.3.3, comma 1;
  - b) qualora, per qualsiasi motivo, sia venuto meno o comunque divenuto inefficace l'accordo con il *Partecipante Generale* di

cui all'Articolo B.2.3.1, senza che un altro *Partecipante Generale* abbia trasmesso un nuovo accordo con il *Cliente Negoziatore* in tempo utile perché CC&G possa averne verificato l'idoneità ai fini del *Sistema*;

- c) quando sia stato sospeso il *Partecipante Generale* di cui si avvale.
3. CC&G può sospendere dal *Sistema* o dal *Comparto* o da una qualifica di adesione all'interno di un *Comparto* il *Partecipante* al *Sistema*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:
- a) in caso di sospensione del *Partecipante* dalle negoziazioni su un *Mercato*;
  - b) in caso di emanazione nei confronti del *Partecipante* dei provvedimenti ingiuntivi di cui agli artt. 51 e 52 del *T.U.F.* o di quelli equivalenti emanati dalla Autorità di vigilanza competente;
  - c) qualora il *Partecipante* non fornisca le informazioni o i documenti richiesti ai sensi dell'Articolo B.2.1.5, comma 4, lettera c) e lettera e);
  - d) in caso di grave violazione delle disposizioni di CC&G;
  - e) nel caso di cui all'Articolo B.2.2.1, comma 4.
4. La durata massima della sospensione è di 120 giorni di calendario e decorre dalla comunicazione a mezzo telefax di cui al comma 5.
5. L'atto di sospensione è comunicato a mezzo telefax, confermato da raccomandata A.R., al *Partecipante* e, qualora questi sia un *Cliente Negoziatore*, anche al *Partecipante Generale* di cui si avvale.

### Articolo B.2.2.3 Effetti della sospensione

1. Relativamente al *Sistema* o al *Comparto*, dal momento della sospensione CC&G non registra ulteriori modifiche delle *Posizioni Contrattuali* del *Partecipante* sospeso; tuttavia può consentire modifiche delle *Posizioni Contrattuali* in essere relative ai *Comparti*

*Derivati* per effetto dell'esercizio di opzioni oppure attraverso i trasferimenti di cui all'Articolo B.3.1.5 finalizzati alla diminuzione dell'esposizione di rischio del *Partecipante* sospeso.

2. Anche durante il periodo di sospensione, i *Partecipanti Generali* e i *Partecipanti Individuali* sono tenuti ad adempiere nei confronti di *CC&G*, e i *Clienti Negoziatori* nei confronti dei *Partecipanti Generali*, alle obbligazioni derivanti dall'adesione al *Sistema* e al *Comparto*, secondo quanto previsto dagli atti di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3.
3. In relazione a quanto previsto al comma 2, contestualmente al provvedimento di sospensione e/o durante il periodo di sospensione, *CC&G* può fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di *Margini* maggiorati.
4. La sospensione non può essere revocata fino a quando non siano venuti meno i motivi che l'hanno determinata.

#### Articolo B.2.2.4 Esclusione

1. *CC&G* esclude il *Partecipante* dal *Sistema* – con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo – dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:
  - d) fatto salvo il caso di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori, nel caso di revoca, da parte dell'Autorità competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o di adozione di provvedimenti equivalenti in caso di operatività in regime di mutuo riconoscimento o comunque per il venir meno della legittimazione all'esercizio dell'attività stessa;
  - e) nel caso di inadempimento ai sensi dell'Articolo B.6.1.1.
2. *CC&G* esclude altresì dal *Sistema* o dal *Comparto* - con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo - dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:

- a) il *Partecipante Diretto* qualora abbia perduto i requisiti patrimoniali di cui all'Articolo B.2.1.2, commi 11, 2, 3, 4 e 5 e non li abbia ripristinati secondo quanto previsto dall'Articolo B.2.2.1 commi 1 e 2 e fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'Articolo B.2.2.1 con riferimento al *Comparto Obbligazionario* o non abbia ottemperato alle misure di contenimento dei rischi fissate ai sensi dell'Articolo B.2.2.1, comma 4, e dell'Articolo B.2.2.3, comma 3 o qualora non abbia provveduto ad inviare a CC&G la dichiarazione relativa al *Patrimonio di Vigilanza* oltre 180 giorni di calendario decorrenti dal termine di invio specificato negli Allegati alle Istruzioni;
  - b) il *Partecipante* qualora, alla data di scadenza del periodo di sospensione di cui all'Articolo B.2.2.2, non siano venute meno le cause che l'hanno determinata;
  - c) il *Partecipante* che eserciti il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo B.4.2.4, qualora non proceda alla chiusura o trasferimento delle *Posizioni Contrattuali* nei termini previsti;
  - d) il *Cliente Negoziatore* qualora sia escluso il *Partecipante Generale* di cui si avvale;
  - e) il *Cliente Negoziatore* qualora sia escluso dalle negoziazioni su un *Mercato* relativo al *Comparto* al quale aderisce.
3. CC&G può altresì escludere dal *Sistema* o dal *Comparto* - con gli stessi effetti di cui al comma 2, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione* - il *Partecipante Diretto* che sia stato escluso delle negoziazioni su un *Mercato*.
4. L'atto di esclusione è comunicato, a mezzo telefax confermato da raccomandata A.R., al *Partecipante* e, qualora questi sia un *Cliente Negoziatore*, anche al *Partecipante Generale* di cui si avvale.

#### Articolo B.2.2.5 Effetti dell'esclusione

1. Nel caso di esclusione di un *Partecipante Diretto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1.

2. Nel caso di esclusione di un *Cliente Negoziatore* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera a), il *Partecipante Generale* è tenuto a chiudere le *Posizioni Contrattuali* riconducibili al *Cliente Negoziatore*, informando CC&G delle azioni intraprese a tal fine.
3. Nel caso di esclusione di un *Partecipante* al *Sistema* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1 e all'Articolo B.6.2.2.
4. L'esclusione di un *Partecipante Diretto* dal *Sistema* o dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, commi 2, lettere a) e b) e 3, ha efficacia dalla data in cui il *Partecipante* escluso non avrà più *Posizioni Contrattuali* registrate sui conti di cui all'Articolo B.3.1.2. Sino a tale data al *Partecipante* escluso si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3.
5. L'esclusione di un *Cliente Negoziatore* dal *Sistema* o dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 2, lettere b) ed e), ha efficacia dalla data in cui il *Cliente Negoziatore* escluso non avrà più *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti terzi del *Partecipante Generale* ad esso eventualmente riconducibili. Sino a tale data, a detti contratti si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3.
6. Nel caso di esclusione di un *Cliente Negoziatore* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 2, lettera d), le sue *Posizioni Contrattuali* sono regolate, a seconda dei motivi di esclusione del *Partecipante Generale*, ai sensi dei commi 1, 3 o 4.
7. Al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, CC&G provvede alla chiusura dei conti del *Partecipante* escluso e determina, in caso di esclusione di un *Partecipante Diretto*, le eventuali perdite subite e le spese sostenute per l'intervento, imputandole secondo le modalità previste all'Articolo B.6.2.3, e provvedendo a restituire l'eventuale importo eccedente all'avente diritto.
8. Le eventuali perdite subite e spese sostenute dal *Partecipante Generale* al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, sono a totale carico del *Partecipante Generale* stesso che utilizza per la copertura i *Margini* costituiti presso di sé dal *Cliente Negoziatore* escluso.

9. CC&G, nel dare esecuzione alle richieste di trasferimento di cui ai commi precedenti da parte dei *Partecipanti Diretti*, non è tenuta ad alcun onere ma solo ad acquisire l'assenso del *Partecipante* nei conti del quale sono trasferite le *Posizioni Contrattuali*.

#### Articolo B.2.2.6 Recesso

1. I *Partecipanti* possono esercitare il diritto di recesso dall'adesione o ad uno o più *Comparti* o da una qualifica di adesione nell'ambito di un *Comparto*, in qualunque momento – a mezzo raccomandata A.R. anticipata via telefax – che deve pervenire a CC&G, a pena di nullità, con un preavviso non inferiore a 30 giorni di calendario, salvo diverso accordo con CC&G.
2. In caso di modifica delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi e degli altri documenti di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3, i *Partecipanti al Sistema* possono esercitare il diritto di recesso entro il termine indicato nella comunicazione con la quale CC&G ha dato notizia di dette modifiche. Il termine assegnato non potrà essere comunque inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario. Per le modifiche adottate in casi di urgenza, a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti ovvero per motivate ragioni tecnico-operative, il recesso può essere comunicato entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello nel quale la modifica avrà effetto.
3. Il recesso dall'adesione produce effetto, rispetto a ciascun *Comparto* o da una qualifica di adesione nell'ambito di un *Comparto*, dalla data di scadenza delle *Posizioni Contrattuali* ancora in essere al momento della scadenza del periodo di preavviso.
4. Alla scadenza del periodo di preavviso di cui al comma 1, al *Partecipante* si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3, commi 1, 2 e 3.
5. Ove, a seguito del recesso dai *Comparti*, il *Partecipante* non risulti essere più aderente ad alcun *Comparto* si intende contestualmente cessata l'adesione al *Sistema*.
6. CC&G comunica immediatamente l'avvenuto recesso dall'adesione al *Comparto* o da una qualifica di adesione nell'ambito di un

*Comparto*, o al *Sistema* alla *Società di Gestione* e, in caso di recesso di un *Partecipante Generale*, anche ai *Clienti Negoziatori* che di esso si avvalgono.

7. In caso di recesso di un *Partecipante Generale*, questi è tenuto a darne comunicazione ai *Clienti Negoziatori* che di esso si avvalgono. In caso di recesso di un *Cliente Negoziatore*, questi deve darne comunicazione al *Partecipante Generale* di cui si avvale. Dette comunicazioni devono essere inviate contestualmente a quelle di cui al comma 1.

#### Articolo B.2.2.7 Modificazione della qualifica di adesione

1. I *Partecipanti* possono modificare la qualifica della propria adesione a ciascun *Comparto* esercitando preventivo recesso ai sensi dell'Articolo B.2.2.6, comma 1, e provvedendo contestualmente agli adempimenti di cui all'Articolo B.2.1.3.

## CAPO B.2.3 Rapporti tra Partecipanti Generali e Clienti Negoziatori

#### Articolo B.2.3.1 Accordo Partecipante Generale – Cliente Negoziatore

1. I *Clienti Negoziatori* sottoscrivono con un *Partecipante Generale* un accordo conforme ad apposito schema predisposto da CC&G, limitatamente ad aspetti di suo interesse, e dal quale risulta la struttura dei conti applicata a ciascun *Cliente Negoziatore*.
2. Il *Partecipante Generale* di cui il *Cliente Negoziatore* si avvale può essere anche diverso per ciascun *Comparto* inoltre, qualora l'attività di negoziazione del *Cliente Negoziatore* sia svolta da *Unità Organizzative* diverse, CC&G si riserva di consentire che i *Clienti Negoziatori* si avvalgano, anche per il medesimo *Comparto*, di *Partecipanti Generali* diversi per le diverse *Unità Organizzative*.
3. Gli accordi di cui ai commi precedenti devono pervenire a CC&G, per le verifiche di sua competenza, con un preavviso non inferiore



a cinque *giorni di CC&G aperta*, salvo diverso termine concordato con CC&G stessa.

#### Articolo B.2.3.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali relative al Cliente Negoziatore

1. L'accordo tra il *Partecipante Generale* e il *Cliente Negoziatore* prevede tra l'altro che il primo provveda anche al regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Cliente Negoziatore* ad esso trasferite in virtù di quanto previsto all'Articolo B.1.1.1, comma 1.

#### Articolo B.2.3.3 Sospensione del Cliente Negoziatore

1. L'accordo tra il *Partecipante Generale* ed il *Cliente Negoziatore*, di cui all'Articolo B.2.3.1 prevede la sospensione dall'adesione al/i *Comparto/i* - in qualsiasi momento e per la durata massima di 20 giorni di calendario - del *Cliente Negoziatore*, da parte di CC&G, su semplice richiesta e con l'esclusiva responsabilità del *Partecipante Generale*. CC&G non ha alcun obbligo o diritto di verificare l'opportunità o la conformità di tale richiesta alle intese contrattuali esistenti tra il *Partecipante Generale* e il *Cliente Negoziatore*. CC&G dà immediata notizia di tale sospensione alla *Società di Gestione*. Il *Cliente Negoziatore* sospeso continua a essere tenuto a regolare con il *Partecipante Generale* gli importi dovuti a titolo di *Margini* o ad altro titolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, e negli altri casi di sospensione ai sensi dell'Articolo B.2.2.2 il *Partecipante Generale* continua a rimanere obbligato nei confronti di CC&G per tutte le *Posizioni Contrattuali* riconducibili al *Cliente Negoziatore*; sono fatte salve le possibilità di cui all'Articolo B.2.2.3.
3. Decorso il termine massimo di sospensione di cui al comma 1, il *Partecipante* sospeso è riammesso ad operare nel *Comparto* nella sua qualità di *Cliente Negoziatore*, salvo che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di recesso dall'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1 e sia trascorso il termine di preavviso di cui all'Articolo B.2.3.4, comma 1, senza che sia stato trasmesso a CC&G, altro accordo, secondo le modalità e nei termini di cui all'Articolo B.2.3.1. CC&G comunica immediatamente l'avvenuta riammissione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*.



#### Articolo B.2.3.4 Recesso dall'accordo

1. Il recesso dall'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1 deve essere comunicato dal *Partecipante* che recede all'altro contraente e contestualmente a CC&G e alla *Società di Gestione* con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario. Sono fatti salvi i casi di sospensione del *Partecipante Generale* e di inadempimento nei suoi confronti del *Cliente Negoziatore*, nei quali casi il recesso si può esercitare senza preavviso. In ogni caso, ai fini del comma 3, e dell'Articolo B.2.3.3, comma 3, il termine decorre dalla data di ricezione, da parte di CC&G, della comunicazione del recesso.
2. Il termine di cui al comma 1, può essere abbreviato per concorde volontà espressa dai *Partecipanti* interessati e con l'assenso di CC&G.
3. In caso di stipula di un nuovo accordo tra il *Cliente Negoziatore* ed altro *Partecipante Generale*, CC&G comunicherà la data a partire dalla quale detto nuovo accordo avrà per essa effetto, restando inteso che esigenze di regolarizzazione o prova dei connessi rapporti possono rendere necessaria la sospensione del *Cliente Negoziatore* dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.2, comma 2, lettera b). Di tale eventuale sospensione CC&G darà tempestiva notizia alla *Società di Gestione*.
4. Al recesso di cui al comma 1 si applica – anche qualora non intervenga la sospensione – quanto previsto nell'Articolo B.2.3.3, comma 2, con riferimento alle *Posizioni Contrattuali* registrate alla data di scadenza del periodo di preavviso del recesso stesso, salvo che al nuovo *Partecipante Generale*, per accordo tra i *Partecipanti* interessati, non vengano trasferite le *Posizioni Contrattuali* e le garanzie, ove ciò sia tecnicamente possibile.
5. In caso di sostituzione da parte di un *Cliente Negoziatore* del *Partecipante Generale* con altro *Partecipante Generale*, i trasferimenti delle relative *Posizioni Contrattuali* e garanzie sono effettuati da CC&G con il consenso di tutti i *Partecipanti* interessati, contrattualmente espresso, se e nei limiti temporali compatibili con le regole che disciplinano la liquidazione finale dei contratti ed i relativi adempimenti preliminari.

## CAPO B.2.4 Accordi di Portabilità conto “terzi segregato” e conto terzi “omnibus segregato lordo”

### Articolo B.2.4.1 Accordi di portabilità (conto “terzi segregato”)

1. Il *Partecipante Diretto*, al momento di apertura del conto “terzi segregato”, sottoscrive con i *Clienti* un accordo conforme ad apposito schema predisposto da CC&G, limitatamente ad aspetti di suo interesse e dal quale risulta che il *Partecipante Diretto* non può opporsi al trasferimento delle *Posizioni Contrattuali* e delle garanzie dei *Clienti* in caso di procedura di inadempimento di cui all’Articolo B.6.2.1. L’accordo tra *Partecipante Diretto* e *Clienti* deve pervenire a CC&G, per le verifiche di competenza, con un preavviso non inferiore a cinque *giorni di CC&G aperta*, salvo diverso termine concordato con CC&G stessa. Il recesso dall’accordo deve essere comunicato dal *Partecipante Diretto* a CC&G con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario. Tale termine può essere abbreviato per concorde volontà espressa dalle parti e con l’assenso di CC&G.
2. Ove i *Clienti* individuino anteriormente al verificarsi di un evento di inadempimento di cui all’Articolo B.6.1.1, comma 1, un *Partecipante Diretto* cui trasferire le *Posizioni Contrattuali* e le garanzie registrate sul conto “terzi segregato”, Il *Partecipante Designato* sottoscrive un apposito accordo con i *Clienti* ai fini di disciplinare la portabilità delle *Posizioni Contrattuali* e delle garanzie e ne informa tempestivamente CC&G. Laddove le *Posizioni Contrattuali* registrate dai *Clienti* per conto proprio siano distinte da quelle effettuate per conto terzi, l’accordo di portabilità dovrà indicare se tale distinzione debba essere mantenuta anche presso il *Partecipante Designato*. Il recesso dall’accordo tra *Clienti* e *Partecipante Designato* deve essere comunicato a CC&G tempestivamente; fino a ricezione della comunicazione del recesso, CC&G opera sulla base degli accordi ricevuti.
3. Per i *Clienti Negoziatori* gli accordi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono assorbiti dall’accordo *Partecipante Generale-Cliente Negoziatore*, di cui al precedente Capo B.2.3.

4. Nel caso di mancata individuazione di un *Partecipante Designato* nel momento in cui si verifica un evento di inadempimento del *Partecipante Diretto* ai sensi dell'Articolo B.6.1.1., comma 1 i *Clienti* hanno la facoltà di sottoscrivere, entro cinque *giorni di CC&G aperta* dall'evento di inadempimento, l'accordo di cui al comma 2 con il *Partecipante Designato* ai fini di disciplinare la portabilità delle *Posizioni Contrattuali* e delle garanzie, ed in tal caso gli stessi *Clienti* assumono la qualifica di *Partecipanti Pro-tempore*, ai fini del versamento dei *Margini*.
5. Ai fini di quanto previsto al comma precedente, contestualmente con l'accordo di cui al comma 1, i *Clienti* sottoscrivono uno specifico accordo con CC&G condizionato al caso di inadempimento del *Partecipante Diretto*. Il rapporto contrattuale tra tali *Clienti* e CC&G è limitato ai casi in cui non sia stato comunicato il *Partecipante Designato*.

### Articolo B.2.4.2 Accordi di portabilità (conto terzi "omnibus segregato lordo")

1. Ove i *Clienti Indiretti* abbiano richiesto negli accordi di *Compensazione Indiretta* di registrare le proprie *Posizioni Contrattuali* e garanzie in un conto "terzi omnibus segregato lordo" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 3 lettera b), il *Partecipante Diretto* può sottoscrivere con i *Clienti* un accordo dal quale risulta che il *Partecipante Diretto* non può opporsi al trasferimento delle *Posizioni Contrattuali* e delle garanzie dei *Clienti Indiretti* registrate su tale conto in caso di procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1, a condizione che il *Partecipante Diretto* fornisca o abbia fornito a CC&G i dati identificativi dei propri *Clienti*. L'accordo tra *Partecipante Diretto* e *Clienti* deve pervenire a CC&G, per le verifiche di competenza, con un preavviso non inferiore a cinque *giorni di CC&G aperta*, salvo diverso termine concordato con CC&G stessa. Il recesso dall'accordo tra *Partecipante Diretto* e *Clienti* deve essere comunicato dal *Partecipante Diretto* a CC&G con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario. Tale termine può essere abbreviato per concorde volontà espressa dalle parti e con l'assenso di CC&G.
2. Ove i *Clienti* individuino, anteriormente al verificarsi di un evento di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1, un *Partecipante Diretto* cui trasferire le *Posizioni Contrattuali* e le garanzie dei *Clienti Indiretti* registrate nel conto "terzi omnibus segregato lordo", il *Partecipante Designato* sottoscrive un apposito accordo con i *Clienti* ai fini di disciplinare la portabilità delle *Posizioni Contrattuali* e delle garanzie e ne informa tempestivamente CC&G. Il recesso dall'accordo tra *Clienti* e *Partecipante Designato* deve essere comunicato a CC&G tempestivamente; fino a ricezione della comunicazione del recesso, CC&G opera sulla base degli accordi ricevuti.
3. Nel caso di mancata individuazione di un *Partecipante Designato* al momento in cui si verifica un evento di inadempimento del *Partecipante Diretto* ai sensi dell'Articolo B.6.1.1, comma 1, i *Clienti* hanno la facoltà di sottoscrivere l'accordo di cui al comma 2 con il *Partecipante Designato* entro i termini indicati all'Articolo B.2.4.1 comma 4, ai fini di disciplinare la portabilità delle *Posizioni*

*Contrattuali* e delle garanzie dei *Clienti Indiretti*, ed in tal caso, gli stessi *Clienti* assumono la qualifica di *Partecipanti Pro-tempore*, ai fini del versamento dei *Margini*, sottoscrivendo uno specifico accordo.

## **CAPO B.2.5 Accordi di portabilità conto “terzi omnibus” e conto “terzi omnibus segregato netto”**

Articolo B.2.5.1 *Accordi di portabilità* (conto “terzi omnibus” e conto “terzi omnibus segregato netto”)

1. Ove i Clienti di un conto “terzi omnibus” chiedano al *Partecipante Diretto* anteriormente al verificarsi di un evento di inadempimento di cui all’Articolo B.6.1.1, comma 1 di beneficiare, del trasferimento delle *Posizioni Contrattuali* e garanzie ad un *Partecipante Designato*, il *Partecipante Diretto* sottoscrive con un *Partecipante Designato* un accordo redatto sulla base di un apposito schema predisposto da CC&G ai fini di disciplinare la portabilità delle *Posizioni Contrattuali* e delle garanzie, limitatamente ad aspetti di suo interesse e dal quale risulta:
  - a. l’acquisizione da parte del *Partecipante Diretto* della richiesta di cui sopra;
  - b. l’accettazione da parte del *Partecipante Designato* del trasferimento delle *Posizioni Contrattuali* e garanzie registrate sul conto “terzi omnibus” del *Partecipante Diretto* e la conferma di avere instaurato con clienti di tale conto un accordo in base al quale si è impegnato in questo senso. Per i *Clienti Negoziatori* il *Partecipante Designato* dovrà altresì trasmettere l’accordo di cui al precedente Capo 2.3.
2. L’accordo di cui al comma precedente deve pervenire a CC&G non appena finalizzato. Il recesso da tale accordo deve essere comunicato dal *Partecipante Diretto* a CC&G tempestivamente; fino

a ricezione della comunicazione del recesso CC&G opera sulla base dell'accordo ricevuto.

3. Nel caso di mancata individuazione di un *Partecipante Designato* al momento in cui si verifica un evento di inadempimento del *Partecipante Diretto* ai sensi dell'Articolo B.6.1.1, comma 1, i *Clienti* hanno la facoltà di sottoscrivere l'accordo di cui al comma precedente e il *Partecipante Designato* è tenuto a trasmettere a CC&G tale accordo non appena finalizzato comunque entro 3 ore dall'evento di inadempimento. Tale termine può essere modificato da CC&G tenuto conto delle circostanze. Il *Partecipante Designato* è altresì tenuto a fornire a CC&G evidenza circa l'imputabilità delle *Posizioni Contrattuali* oggetto di trasferimento a tutti i *Clienti* del conto "terzi omnibus".
4. Le disposizioni sugli accordi di portabilità di cui al presente articolo si applicano anche al conto "terzi omnibus segregato netto".

## PARTE B.3 Clearing

### CAPO B.3.1 Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni Contrattuali

#### Articolo B.3.1.1 Effetti delle operazioni concluse

1. Con l'*Ordine di trasferimento* di cui agli Articoli B.1.1.1 e B.1.1.2:
  - a) CC&G assume nei confronti del *Partecipante Diretto* che ha effettuato l'operazione, la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, della controparte di *Mercato* di questi;
  - b) il *Partecipante Generale* assume nei confronti del *Cliente Negoziatore* che di esso si avvale la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, della controparte di *Mercato* di questi;
  - c) CC&G assume nei confronti del *Partecipante Generale* la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, che questi ha assunto nei confronti del *Cliente Negoziatore* che di esso si avvale ai sensi della lettera b);
  - d) CC&G assume nei confronti del *Partecipante Speciale* la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, assunta dal *Partecipante* al *Sistema* nei confronti della propria controparte di *Mercato* che sia aderente al sistema di garanzia gestito dal *Partecipante Speciale*;
2. In virtù dell'adesione al *Sistema*, ciascun *Partecipante* non può pretendere dalla controparte di mercato l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti con essa stipulati nel *Mercato*, ai quali si applica il comma 1, né può opporre a CC&G le eccezioni relative ai rapporti con detta controparte, né qualsiasi altra eccezione derivante da contratti stipulati nel *Mercato* da soggetti per i quali operano i meccanismi di trasferimento di cui al comma 1.
3. Le cause di invalidità e di inefficacia delle operazioni effettuate nel *Mercato* e le connesse azioni risarcitorie e restitutorie possono essere fatte valere solo tra le controparti di mercato.



### Articolo B.3.1.2 Struttura dei conti

1. CC&G registra le *Posizioni Contrattuali* di ciascun *Partecipante Diretto* in:
  - a) conto "proprio" per le *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate nei *Mercati* dal *Partecipante* per proprio conto;
  - b) conti "terzi omnibus", per le *Posizioni Contrattuali* dei propri *Clienti*;
  - c) conti "terzi segregati", per le *Posizioni Contrattuali* dei propri *Clienti*. Le *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate dai *Clienti* per conto proprio potranno essere distinte dalle *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni da essi effettuate per conto terzi.
2. Nell'ambito delle *Posizioni Contrattuali* di uno dei conti "terzi omnibus", le *Posizioni Contrattuali* dei *Clienti Negoziatori* possono essere registrate in:
  - a) un conto "Partecipante Generale/proprio- *Cliente Negoziatore*";
  - b) un conto "Partecipante Generale/terzi- *Cliente Negoziatore*".
3. In aggiunta ai conti di cui al comma 1, CC&G, limitatamente ai *Comparti Derivati*, su richiesta del *Partecipante Diretto* che agisce come intermediario per la *Compensazione Indiretta*, registra le *Posizioni Contrattuali* dei *Clienti Indiretti* in:
  - a) un conto "terzi omnibus segregato netto", per le *Posizioni Contrattuali* dei *Clienti Indiretti* del *Partecipante Diretto*;
  - b) un conto "terzi omnibus segregato lordo", per le *Posizioni Contrattuali* dei *Clienti Indiretti* di ciascun *Cliente* del *Partecipante Diretto* che consente di distinguere le *Posizioni Contrattuali* di ciascun *Cliente Indiretto* da quelle degli altri *Clienti Indiretti* tramite la registrazione delle stesse presso appositi sottoconti.

Ai fini dell'apertura dei conti di cui alla lettera a) e b) del presente comma, il *Partecipante Diretto* assicura che i *Clienti* siano un ente

creditizio, un'impresa di investimento autorizzata ovvero un ente creditizio o un'impresa di investimento equivalenti di un paese terzo. A tal proposito, il *Partecipante* fornisce a CC&G apposita attestazione.

Con riferimento al conto "terzi omnibus segregato lordo" di cui alla lettera b) del presente comma, il *Partecipante Diretto* fornisce a CC&G tutte le informazioni necessarie per identificare le *Posizioni Contrattuali* detenute per conto di ciascun *Cliente Indiretto* del *Cliente* almeno su base giornaliera ed in ogni caso non appena esse siano disponibili al fine della registrazione delle stesse presso gli appositi sottoconti.

4. I *Partecipanti Diretti* possono richiedere a CC&G, nei limiti, alle condizioni e per i *Comparti* indicati nelle *Istruzioni*, la registrazione di *Posizioni Contrattuali* in appositi sottoconti dei conti di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. Per le *Posizioni Contrattuali* relative al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, la registrazione in sottoconti delle *Posizioni Contrattuali* dei *Clienti* è obbligatoria. L'apertura dei sottoconti e la registrazione negli stessi delle *Posizioni Contrattuali* dei *Clienti* non determina alcun rapporto tra CC&G e i *Clienti* stessi. Tali informazioni sono utilizzate da CC&G e dalla *Società di Gestione del Mercato* esclusivamente al fine del monitoraggio delle posizioni e della gestione della fase di consegna del sottostante. Nelle *Istruzioni* sono specificate le modalità, le informazioni e i tempi relativi all'apertura dei sottoconti e alla registrazione delle *Posizioni Contrattuali*.

---

**Le disposizioni di cui al comma 5 entrano in vigore con successivo Comunicato.**

**Nel periodo transitorio si applica quanto segue:**

5. Per le *Posizioni Contrattuali* relative al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, i *Partecipanti* sono tenuti a comunicare a CC&G le informazioni relative alle *Posizioni Contrattuali* dei *Clienti* aperte il "giorno di scadenza" del contratto, individuato nelle *Istruzioni*. Le informazioni comunicate a CC&G in relazione alle *Posizioni Contrattuali* dei *Clienti* non determinano alcun rapporto tra CC&G e i *Clienti* stessi. Tali informazioni sono utilizzate dalla *Società di Gestione del Mercato* e da CC&G esclusivamente al fine del monitoraggio delle posizioni e della gestione della fase di
-

---

consegna del sottostante. Nelle *Istruzioni* sono specificate le modalità, le informazioni e i tempi relativi alla comunicazione delle *Posizioni Contrattuali*.

---

### Articolo B.3.1.3 Compensazione

1. Le *Posizioni Contrattuali*, al momento della registrazione in ciascuno dei conti o degli eventuali sottoconti di cui all'Articolo B.3.1.2, si compensano con le *Posizioni Contrattuali* già registrate nello stesso conto, o all'interno dello stesso sottoconto, ed aventi le stesse caratteristiche.

### Articolo B.3.1.4 Operazioni relative ai conti terzi

1. CC&G non è tenuta ad alcuna verifica circa i poteri del *Partecipante* in ordine ad operazioni che interessino i conti "terzi" ad esso intestati.
2. La registrazione nei conti "terzi" non determina alcun rapporto giuridico tra CC&G e soggetti diversi dal *Partecipante* al quale detti conti sono intestati.

### Articolo B.3.1.5 Trasferimento di Posizioni Contrattuali

1. L'esecuzione di *Ordini di trasferimento* tra *Partecipanti* o tra conti dello stesso *Partecipante* di *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Derivati* già registrate nel *Sistema* è possibile, con il consenso del destinatario, nei giorni, ai prezzi e secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. Il trasferimento di *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Cash* è effettuata nei limiti e secondo le modalità previsti nelle *Istruzioni*.
3. La registrazione degli *Ordini di trasferimento* eseguita da CC&G ai sensi dei commi precedenti produce gli effetti di cui all'Articolo B.3.1.1.

### Articolo B.3.1.6 Operazioni di rettifica

1. In occasione di operazioni societarie, o comunque di carattere generale, che hanno impatto sulle *Posizioni Contrattuali* - quali, inter alia, operazioni sul capitale, distribuzioni di dividendi, offerte pubbliche di acquisto totalitarie - CC&G provvede alle necessarie rettifiche secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*.

### Articolo B.3.1.7 Gestione degli errori

1. Su richiesta e sotto la responsabilità della *Società di Gestione*, e comunque in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 210, CC&G esegue gli *Ordini di trasferimento* trasmessi nell'ambito di procedure di gestione degli errori con gli effetti di cui all'Articolo B.3.1.1.

## PARTE B.4 Sistema di Garanzia

### CAPO B.4.1 Margini

#### Articolo B.4.1.1 Margini iniziali

1. CC&G richiede ai *Partecipanti Diretti* la costituzione di *Margini Iniziali*.
2. I *Margini Iniziali* dovuti a CC&G sono calcolati con metodologie fondate sui seguenti principi:
  - a) ipotizzando variazioni dei fattori di rischio individuate sulla base di analisi statistiche e delle condizioni di mercato e tenendo conto delle correlazioni tra *Strumenti Finanziari* ritenute significative;
  - b) determinando, con un "intervallo di confidenza", l'ammontare della perdita potenziale delle *Posizioni Contrattuali* del *Partecipante Diretto* in un arco temporale prefissato. Per le *Posizioni Contrattuali* in Consegna e, nel periodo indicato nelle *Istruzioni*, per le *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, i *Margini*, sono calcolati secondo le modalità e i tempi indicati nel *Manuale dei Servizi* ("Margini Iniziali su posizioni in consegna").
3. Le metodologie di cui al comma 2 sono applicate con riferimento ai *Comparti Cash*, al *Comparto Derivati Azionari* e al *Comparto Derivati dell'Energia*, sulle *Posizioni Contrattuali* nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all'Articolo B.3.1.2, commi 1, 2 e 4.
4. Con riferimento al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, le metodologie di cui al comma 2 sono applicate come segue:
  - a) sulle *Posizioni Contrattuali* nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all'Articolo B.3.1.2, fino al *Giorno di CC&G aperta* precedente il "giorno di monitoraggio delle Posizioni", individuato nelle *Istruzioni*;

- b) sulle *Posizioni Contrattuali* lorde registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all'Articolo B.3.1.2 a partire dal "giorno di monitoraggio delle Posizioni", individuato nelle *Istruzioni*, sino alla chiusura delle posizioni.

---

***Le disposizioni di cui al comma 4 entrano in vigore con successivo comunicato.***

***Nel periodo transitorio si applica quanto segue:***

Con riferimento al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, le metodologie di cui al comma 2 sono applicate come segue:

- a) sulle *Posizioni Contrattuali* nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all'Articolo B.3.1.2 fino al "giorno di scadenza", individuato nelle *Istruzioni*;
- b) sulle *Posizioni Contrattuali* lorde registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all'Articolo B.3.1.2 a partire dal primo *Giorno di CC&G aperta* successivo al "giorno di scadenza", individuato nelle *Istruzioni*, sino alla chiusura delle posizioni.
- 

5. CC&G effettua il calcolo congiunto dei *Margini* per le *Posizioni Contrattuali*:

- del *Comparto Obbligazionario e Obbligazionario ICSD*;
- del *Comparto Azionario e Derivati Azionari*;

in tale ultimo caso imputando, ove necessario, detti *Margini* al *Comparto* di riferimento sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto ai *Margini* determinati separatamente.

6. Il *Partecipante Individuale* ed il *Partecipante Generale*, anche relativamente alle *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti "terzi segregati" o "terzi omnibus" con le modalità di cui all'Articolo 3.1.2, comma 2, possono richiedere quale servizio, anche a solo titolo informativo, che CC&G calcoli i *Margini* anche separatamente per

le *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Azionario* e *Derivati Azionari*. In tal caso il *Partecipante Diretto* specifica contestualmente se intende effettuare il pagamento dell'importo richiesto nell'ambito del regolamento giornaliero sulla base del calcolo dei *Margini* congiunto o separato per ciascun *Comparto*.

7. CC&G - nell'ambito delle procedure di gestione del rischio e secondo modalità non discriminatorie – può differenziare la misura dei *Margini* iniziali applicati ai *Partecipanti*, comunicandolo a Banca d'Italia e Consob.
8. Nell'ambito del *Sistema*, i *Margini Iniziali* sono versati:
  - a) a CC&G, nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, dai *Partecipanti Generali*, relativamente alle operazioni stipulate per proprio conto e per conto dei propri *Clienti*;
  - b) a CC&G, nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, dai *Partecipanti Individuali*, relativamente alle operazioni effettuate per proprio conto e per conto dei propri *Clienti*;
  - c) a CC&G nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, dai *Partecipanti Speciali* relativamente alle operazioni effettuate da operatori del *Mercato* che aderiscono ai sistemi di garanzia da essi gestiti.
9. I *Partecipanti Diretti* che abbiano raccolto dai propri *Clienti* un importo eccedente a quanto risultante ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, versano tali importi a CC&G a titolo di *Margini* iniziali in eccesso, salvo non diversamente disposto dagli accordi di *Compensazione Indiretta* stipulati con riferimento alle *Posizioni Contrattuali* e garanzie registrate nei conti di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 3 lettera b).
10. Per la costituzione dei *Margini* di cui al comma 1 presso CC&G si applica quanto previsto all'Articolo B.5.1.1 comma 5.
11. CC&G richiede ai *Partecipanti Speciali* la costituzione anche di un *Margine* iniziale aggiuntivo determinato sulla base dei *Margini* iniziali calcolati in un periodo di riferimento.
12. La previsione di cui al precedente comma 9 è subordinata alle seguenti condizioni che tali garanzie non possano essere distratte dalla loro destinazione, né essere soggette ad azioni ordinarie,



cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli *Partecipanti* esercitanti

- 13.I *Partecipanti* al *Sistema* effettuano i versamenti dei margini a norma degli articoli 41 e 42 del *Regolamento EMIR* e dell'articolo 79-septies del TUF, fatta eccezione per i versamenti effettuati nel *Comparto Derivati su Commodities Agricole* dal momento dell'abbinamento delle controparti al termine della fase di negoziazione del contratto, dove le garanzie si intendono costituite esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per le quali, CC&G assicura e mantiene evidenze interne per consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.

#### Articolo B.4.1.2 Margini di variazione giornalieri

1. I *Margini* di variazione giornalieri sono determinati da CC&G con frequenza giornaliera e calcolati a fronte di ciascuna delle *Posizioni Contrattuali* in *futures* registrate su ciascuno dei conti o sottoconti di cui all'Articolo B.3.1.2, fino all'ultimo giorno di negoziazione del contratto.
2. L'importo dei *Margini* di variazione giornalieri è pari:
  - e) per le *Posizioni Contrattuali* rivenienti dall'operatività della giornata corrente di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero della giornata corrente e il prezzo di negoziazione;
  - f) per le *Posizioni Contrattuali* rivenienti dall'operatività di precedenti giornate di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero della giornata corrente e il prezzo di regolamento giornaliero del giorno lavorativo di *Mercato* precedente.
3. I *Margini* di variazione giornalieri sono corrisposti tra CC&G e i *Partecipanti Diretti*.
4. I *Margini* nella forma di premi applicati alle *Posizioni Contrattuali* in opzione sono corrisposti tra CC&G e i *Partecipanti Diretti*, il giorno di CC&G aperta successivo a quello di negoziazione.

5. Per il pagamento dei *Margini* di cui al presente articolo si applica l'Articolo B.5.1.1, comma 5.

#### Articolo B.4.1.3 Margini aggiuntivi infragiornalieri

1. *Margini* aggiuntivi infragiornalieri possono essere richiesti qualora l'oscillazione dei prezzi degli *Strumenti Finanziari* o la variazione dei fattori di rischio sia tale da incrementare significativamente l'esposizione di rischio di CC&G o in ogni altro caso in cui il *Partecipante Diretto* abbia assunto una posizione di rischio complessivamente considerata elevata da CC&G.
2. L'integrazione dovuta a CC&G a titolo di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri è pari alla differenza, se positiva, tra:
  - g) l'importo complessivo dei *Margini* Iniziali, dei *Margini* di variazione giornalieri, dei *Margini* anche nella forma di premi e del regolamento finale per differenziale calcolati sulle *Posizioni Contrattuali* in essere al momento della loro determinazione e valorizzate ai valori correnti di mercato o, in subordine, tenendo conto di valori teorici, e
  - h) le attività allo stesso titolo già costituite al momento della determinazione.
3. Alternativamente CC&G può, in caso di necessità ed urgenza, stabilire l'importo di cui al comma 2, lettera a), in una percentuale dell'importo dei *Margini* iniziali, di cui all'Articolo B.4.1.1, relativi alle *Posizioni Contrattuali* in essere alla fine della precedente giornata lavorativa di *Mercato*.
4. Contestualmente alla richiesta di integrazione è comunicato il termine, comunque non inferiore a trenta minuti, entro il quale il versamento in contante o in *Strumenti Finanziari*, ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo B.4.3.1, deve essere effettuato.
5. In casi eccezionali, per il *Comparto Azionario* e per i *Comparti Derivati*, CC&G può richiedere alla *Società di Gestione* la sospensione delle negoziazioni per il periodo necessario a richiedere i *Margini* aggiuntivi infragiornalieri.

6. CC&G può stabilire l'obbligo di costituire quotidianamente i *Margini* aggiuntivi infragiornalieri da parte di *Partecipanti Diretti* individuati purché sulla base di criteri di applicazione generale.

#### Articolo B.4.1.4 Prezzi di regolamento giornaliero

1. I prezzi di regolamento giornaliero, utilizzati da CC&G per il calcolo dei *Margini*, sono determinati da CC&G secondo quanto stabilito nelle *Istruzioni*.

## CAPO B.4.2 Default Fund

#### Articolo B.4.2.1 Istituzione e contribuzione

1. CC&G istituisce i seguenti distinti *Default Fund*, uno relativo ai *Comparti Azionario e Derivati Azionari*, uno relativo al *Comparto Derivati dell'Energia*, uno relativo al *Comparto Derivati su Commodities Agricole* ed uno relativo ai *Comparti Obbligazionario, Obbligazionario ICSD*. Tali *Default Fund* sono utilizzabili per la parziale copertura degli oneri derivanti dagli interventi necessari nelle procedure di inadempimento riguardanti i *Partecipanti Diretti* e relativi alle *Posizioni Contrattuali* dei rispettivi *Comparti*.
2. L'ammontare complessivo di ciascun *Default Fund* è determinato periodicamente da CC&G e comunicato secondo le modalità previste all'Articolo A.1.1.4, comma 2.
3. Il *Default Fund* per i *Comparti Azionario e Derivati Azionari* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tali *Comparti*. Il *Default Fund* per i *Comparti Obbligazionario, Obbligazionario ICSD* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tali *Comparti*. Il *Default Fund* per il *Comparto Derivati dell'Energia* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tale *Comparto*. Il *Default Fund* per il *Comparto Derivati su Commodities Agricole* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tale *Comparto* e, dal momento dell'abbinamento delle controparti al

termine della fase di negoziazione del contratto, il Default Fund si intende costituito esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per esso, CC&G assicura e mantiene evidenze interne per consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.

4. I versamenti di cui al comma 3 sono costituiti nella misura indicata da CC&G sulla base dei *Margini* iniziali versati, per i rispettivi *Comparti*, dai *Partecipanti Diretti* in un periodo di riferimento. I *Margini* iniziali considerati comprendono anche quelli relativi alle *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti "terzi". CC&G stabilisce un livello minimo di contribuzione per *Default Fund*.
5. Le modalità di determinazione, di adeguamento e di costituzione dei versamenti di cui al comma 4 sono indicate nelle *Istruzioni*.
6. L'adeguamento dei versamenti in contante è effettuato nei termini di cui all'Articolo B.5.1.1, comma 5.
7. I *Partecipanti Speciali*, le Banche Centrali dell'Unione Europea ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze non partecipano ai *Default Fund* e pertanto non potrà essere loro richiesto il versamento di risorse a titolo di contributo al *Default Fund* ai sensi dell'Articolo B.4.2.5 e Articolo B.6.2.3 del *Regolamento* in caso di attivazione di una procedura di inadempimento ai sensi del Capo B.6.2.

### Articolo B.4.2.2 Utilizzo

1. Ciascun *Default Fund* è utilizzato nei modi e nell'ordine previsti dall'Articolo B.6.2.3.
2. L'utilizzo del *Default Fund* può essere effettuato anche in più soluzioni nel corso della gestione della procedura di inadempimento.

### Articolo B.4.2.3 Costituzione di un nuovo Default Fund

1. Laddove, a seguito di un evento di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, le risorse del *Default Fund* siano inferiori al *Valore Minimo del Default Fund*, CC&G richiederà ai *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* inadempiente di costituire un nuovo *Default Fund* di un ammontare almeno pari al *Valore Minimo del Default Fund*. La costituzione del nuovo *Default Fund* dovrà essere effettuata dai *Partecipanti* non inadempienti entro il termine indicato nelle Istruzioni.
2. Dopo l'avvenuta costituzione fino al *Valore Minimo del Default Fund* di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre 30 *Giorni di CC&G Aperta* successivi, CC&G provvederà a rideterminare l'importo del nuovo *Default Fund*. A seguito di tale rideterminazione, CC&G richiederà ai *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* inadempiente la corresponsione del restante importo relativo al nuovo *Default Fund*. Il versamento del residuo importo del nuovo *Default Fund* dovrà essere effettuato dai *Partecipanti* non inadempienti entro il termine indicato nelle Istruzioni.
3. Quanto versato a titolo di costituzione di un nuovo *Default Fund* ai sensi dei commi 1 e 2, non può essere utilizzato per far fronte agli oneri propri delle procedure di inadempimento precedenti tale costituzione.

#### Articolo B.4.2.4 Recesso e esclusione a seguito della richiesta di costituzione di un nuovo Default Fund

1. A seguito della richiesta da parte di CC&G di costituzione di un nuovo *Default Fund* ai sensi dell'articolo precedente, il *Partecipante* può notificare il recesso dai *Comparti* per i quali il *Default Fund* è stato utilizzato entro il termine di 2 *Giorni di CC&G aperta* dalla richiesta, in deroga ai termini di preavviso di cui all'Articolo B.2.2.6, comma 1. In tal caso, il versamento per la costituzione del nuovo *Default Fund* non è dovuto.
2. Al *Partecipante* che recede ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3. Il recesso produce effetto dalla data di chiusura o trasferimento delle *Posizioni Contrattuali* in essere, che dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre 20 *Giorni di CC&G aperta* dalla data in cui ha notificato il recesso. Laddove il *Partecipante* recedente non proceda alla chiusura o al trasferimento entro il suddetto termine, CC&G procederà all'esclusione del *Partecipante* dal *Comparto* interessato ai sensi dell'Articolo B.2.2.4 e alla chiusura delle *Posizioni Contrattuali* sul mercato.
3. Il *Partecipante* che ha esercitato il recesso, nel periodo in cui questo non ha ancora effetto, non potrà costituire nuove *Posizioni Contrattuali* e sarà soggetto a una maggiorazione dei *Margini* pari al 50% dei *Margini* versati. Durante il suddetto periodo, il versamento al *Default Fund* del *Partecipante Diretto* recedente è utilizzabile, oltre che per far fronte alla procedura di inadempimento precedente alla costituzione del nuovo *Default Fund*, anche in caso di inadempimento del *Partecipante* recedente durante il suddetto periodo.
4. Nei casi di recesso da un *Comparto*, il versamento al relativo *Default Fund* è restituito dopo che tutte le obbligazioni, relative a tale *Comparto* del *Partecipante* che recede siano state adempiute ai sensi dell'Articolo B.2.2.3, comma 2 e purché tale disponibilità non sia utilizzabile ai sensi del comma 3.
5. Nei casi di recesso diverso da quello di cui all'Articolo B.4.2.3 o in caso di esclusione dai *Comparti* di cui all'Articolo B.4.2.1, comma 1, il versamento – ove non utilizzabile per procedure d'inadempimento, anche se avviate nel periodo di preavviso - è restituito al *Partecipante* il *giorno di CC&G aperta* successivo a quello di efficacia del recesso o dell'esclusione, salvo che un

termine maggiore non sia necessario per gli interventi di CC&G di cui all'Articolo B.6.2.1 e seguenti.

#### Articolo B.4.2.5 Richiesta di versamento di risorse aggiuntive

1. CC&G richiede ai *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* inadempiente il versamento di risorse aggiuntive, laddove, per effetto delle *Perdite Sostenute da CC&G*, a seguito di un evento di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, le risorse del *Default Fund* del *Comparto* interessato subiscano una diminuzione pari o superiore al 30% del proprio ammontare. Tale richiesta di versamento costituisce una misura di risanamento di CC&G, come previsto dal Report CPMI-IOSCO in materia di risanamento delle infrastrutture dei mercati finanziari pubblicato nel mese di ottobre 2014.
2. Il versamento di cui al comma 1 sarà richiesto ai *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* inadempiente nei limiti di un ammontare pari ai rispettivi versamenti al *Default Fund* del *Comparto interessato* istituito ai sensi dell'Articolo B.4.2.1 e dovrà essere effettuato entro il termine di 1 *Giorno di CC&G Aperta* a decorrere dalla data di richiesta indicata con apposito *Comunicato*. Il versamento del contributo di cui al comma 1 potrà essere richiesto anche in più soluzioni nel corso della procedura di inadempimento.
3. I versamenti di ciascun *Partecipante* al *Default Fund* istituito ai sensi dell'Articolo B.4.2.1 e le risorse aggiuntive corrisposte ai sensi dell'Articolo B.4.2.5 possono essere usate a copertura delle perdite derivanti da uno o più eventi di inadempimento che dovessero verificarsi durante il *Periodo di Default*.

#### Articolo B.4.2.6 Recesso ed esclusione

1. Nei casi di recesso diversi da quelli indicati all'Articolo B.4.2.4, o in caso di esclusione dai *Comparti*, ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, il pagamento – se non utilizzabile per le procedure di default, incluso quelle incominciate nel periodo di preavviso – è restituito al *Partecipante* il *giorno di CC&G aperta* successivo a quello in cui il



recesso o l'esclusione hanno luogo, a meno che, in termini più ampi non sia necessario per CC&G intervenire ai sensi dell'Articolo B.6.2.1 e successivi interventi.

## CAPO B.4.3 Disciplina dei Margini

### Articolo B.4.3.1 Attività utilizzabili per la costituzione dei Margini

1. I *Margini* iniziali possono essere costituiti secondo quanto previsto nelle *Istruzioni*:
  - a) in euro;
  - b) mediante strumenti finanziari ammessi dal Sistema europeo di Banche Centrali;
  - c) in azioni, ai sensi di quanto previsto al comma 6.
2. I *Margini* di variazione giornalieri, i *Margini* nella forma di premio sono costituiti esclusivamente in euro.
3. I *Margini* aggiuntivi infragiornalieri sono costituiti in euro o, se richiesti oltre l'orario e secondo i termini specificati nelle *Istruzioni*, anche in strumenti finanziari di cui al comma 1 lettera b), laddove il *Partecipante* ne abbia fatto preventiva richiesta a CC&G.
4. CC&G determina:
  - a) gli scarti da applicare al valore di mercato o, per taluni strumenti di mercato monetario, rispetto al valore nominale degli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1), lettere b) e c), in una misura giudicata congrua a coprire il rischio potenziale relativo a variazioni dei prezzi degli strumenti medesimi;
  - b) i limiti di concentrazione che si applicano alle attività utilizzate per la costituzione dei *Margini* da ciascun *Partecipante*, al fine di assicurare una adeguata diversificazione delle garanzie.
5. La costituzione e la restituzione dei *Margini* tra CC&G e i *Partecipanti Diretti* sono effettuate attraverso:

- 1) i *Conti PM* intrattenuti presso il *Sistema Target2* per il contante in euro;
  - 2) i conti titoli intrattenuti presso il Servizio di Gestione Accentrata per gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, lettere b) e c).
6. CC&G può consentire che, a copertura di particolari *Posizioni Contrattuali* da essa indicate nelle *Istruzioni*, vengano costituiti, a titolo di *Margini*, gli *Strumenti Finanziari non Derivati* oggetto del contratto da cui originano dette *Posizioni Contrattuali*, ovvero le attività sottostanti gli *Strumenti Finanziari Derivati*.

#### Articolo B.4.3.2 Struttura dei conti per la registrazione delle attività costituite

1. CC&G registra i *Margini* in contante di cui all'Articolo B.4.3.1, commi 1, lettera a) e 2, costituiti da ogni *Partecipante Diretto*, in conti "proprio", "terzi omnibus", e "terzi segregati" "terzi omnibus segregato netto" e "terzi omnibus segregato lordo" a garanzia delle *Posizioni Contrattuali* registrate nei rispettivi conti di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 1 e 3. Il versamento in euro ai *Default Fund* è registrato nel predetto conto "proprio".
2. CC&G registra i *Margini* in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 1, lettere b) e c), e comma 3 costituiti da ogni *Partecipante Diretto*, in conti "proprio", "terzi omnibus" e "terzi segregati" ", "terzi omnibus segregato netto" e "terzi omnibus segregato lordo" a garanzia delle *Posizioni Contrattuali* registrate nei rispettivi conti di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 1 e 3.
3. CC&G registra i *Margini* costituiti in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 6, costituiti da ogni *Partecipante Diretto*, in conti "proprio", "terzi omnibus" e "terzi segregati" e, qualora previsti, nei conti "Partecipante Generale/proprio- *Cliente Negoziatore*" e "Partecipante Generale/terzi- *Cliente Negoziatore*", a garanzia delle *Posizioni Contrattuali* registrate nei rispettivi conti, di cui all'Articolo B.3.1.2, commi 1, 2 e 3.
4. CC&G registra i *Margini* iniziali in eccesso di cui all'Articolo B.4.1.1, comma 9, nei conti "terzi segregati".

### Articolo B.4.3.3 Determinazione dei Margini

1. I *Margini* e i prezzi di regolamento giornaliero determinati e comunicati da CC&G ai *Partecipanti Diretti* valgono esclusivamente nei rapporti di CC&G stessa con detti *Partecipanti*.
2. I *Margini* ove richiesti ai *Clients* dai *Partecipanti* al *Sistema* sono direttamente calcolati dai *Partecipanti* medesimi, senza alcun intervento o responsabilità di CC&G.

## PARTE B.5 Regolamento

### CAPO B.5.1 Regolamento giornaliero

#### Articolo B.5.1.1 Regolamento giornaliero

1. CC&G determina e comunica, con frequenza almeno giornaliera e secondo i criteri da essa stabiliti in via generale, gli importi in contante, a titolo di *Margini*, regolamento finale per differenziale, e ad altro titolo, che ciascun *Partecipante Diretto* deve versare o ricevere.
2. CC&G dà comunicazione anche agli *Agenti di Regolamento* degli importi in contante oggetto del regolamento giornaliero di cui al comma 1.
3. Gli importi dei *Margini* in contante versati a CC&G dai *Partecipanti Diretti*, o restituiti da CC&G agli stessi *Partecipanti*, sono corrisposti distintamente a valere sui conti di cui all'Articolo B.4.3.2, comma 1.
4. CC&G imputa le attività depositate nel seguente ordine: ai *Margini*, al regolamento finale per differenziale, alle commissioni, alle quote a titolo di adesione o ad altro titolo richieste, ad altre obbligazioni nei confronti di CC&G.

5. Il versamento degli importi in contante dovuti a CC&G dai *Partecipanti Diretti*, deve essere effettuato entro e non oltre le ore 9:30 del *Giorno di CC&G aperta* nel quale lo stesso è dovuto, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.

## CAPO 5.2 Regolamento finale

### Articolo B.5.2.1 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* viene effettuato nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* nella valuta e nei termini previsti dallo Schema Contrattuale. Nel rispetto di detti termini, CC&G provvede all'inoltro delle *Posizioni Contrattuali* ai *Servizi di Liquidazione* anche per conto dei *Partecipanti*. Nelle *Istruzioni* sono stabilite le tempistiche di inoltro ai detti sistemi.
2. Per le *Posizioni Contrattuali* non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al Capo B.5.3.

### Articolo B.5.2.2 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* su *Strumenti Finanziari Derivati* può avvenire mediante liquidazione differenziale per contante o con "consegna" dell'attività sottostante, secondo quanto previsto dal relativo *Schema Contrattuale* e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

### Articolo B.5.2.3 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari con "consegna" dell'attività sottostante

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati Azionari* con "consegna" dell'attività sottostante viene effettuato nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* nei termini previsti dallo *Schema Contrattuale*.

2. L'insieme delle obbligazioni e dei diritti derivanti dal regolamento finale di cui al comma 1 costituiscono *Posizioni Contrattuali* su *Strumenti Finanziari non Derivati*.
3. Le *Posizioni Contrattuali* sono inviate ai *Servizi di Liquidazione* alla chiusura serale del giorno antecedente la relativa data di regolamento.
4. Per le *Posizioni Contrattuali* non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al Capo B.5.3.
5. CC&G determina e comunica, secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*, ai *Partecipanti Diretti* e agli *Agenti di Regolamento* gli importi in contante e le quantità di *Strumenti Finanziari*, da versare e ricevere nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* in contropartita con CC&G.
6. Gli importi in contante di cui al comma 5 non sono soggetti a compensazione con gli importi in contante di cui all'Articolo B.5.1.1.

#### Articolo B.5.2.4 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati

1. Il regolamento finale per differenziale si realizza mediante corresponsione di un importo pari:
  - a) per le *Posizioni Contrattuali* in futures del *Comparto Derivati Azionari*:
    - rivenienti dall'operatività dell'ultima giornata di negoziazione, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di negoziazione;
    - rivenienti dall'operatività di giornate di negoziazione precedenti, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di regolamento giornaliero del penultimo giorno di negoziazione;
  - b) per le *Posizioni Contrattuali* in futures del *Comparto Derivati dell'Energia*, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di regolamento giornaliero dell'ultimo giorno di negoziazione;
  - c) per le *Posizioni Contrattuali* in opzioni, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di esercizio.

2. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto tra *CC&G* e i *Partecipanti Diretti*.
3. L'importo di cui al comma 1, dovuto a *CC&G* dai *Partecipanti Diretti* è versato secondo quanto previsto nell'Articolo B.5.1.1, comma 5.

#### Articolo B.5.2.5 Esercizio delle Posizioni Contrattuali in opzioni relative al Comparto Derivati Azionari e conseguente regolamento finale

1. In caso di esercizio di un'opzione da parte di un *Partecipante* al *Sistema*, *CC&G* esercita a sua volta il medesimo diritto nei confronti di altro *Partecipante* o altri *Partecipanti* che al termine della giornata di contrattazione abbiano corrispondenti *Posizioni Contrattuali* di segno opposto, individuandoli secondo un criterio di casualità.
2. L'esercizio dell'opzione non è revocabile in alcun caso.
3. La facoltà di esercizio anticipato è sospesa nei casi stabiliti in via generale dalla competente *Società di Gestione*.
4. Le *Posizioni Contrattuali* relative a contratti di opzione per i quali sia stata esercitata la relativa facoltà sono soggette al regolamento finale ai sensi dell'Articolo B.5.2.3 o dell'Articolo B.5.2.4 a seconda di quanto previsto dallo *Schema Contrattuale*.
5. Le modalità di comunicazione dell'esercizio delle opzioni sono indicate nelle *Istruzioni*.

#### Articolo B.5.2.6 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole* avviene mediante consegna del sottostante, conformemente a quanto previsto nei termini dello *Schema Contrattuale*. La consegna del sottostante avviene secondo le regole del *Sistema*, tuttavia ai *Partecipanti* è consentita la facoltà, nei modi e nei termini previsti dal presente *Regolamento*, di adottare modalità di consegna alternative, liberando *CC&G* dalle proprie obbligazioni verso i *Partecipanti*.

### Articolo B.5.2.7 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita

1. I *Partecipanti Diretti* che detengono in conto proprio e/o in conto terzi *Posizioni Contrattuali* in vendita in *Strumenti Finanziari Derivati* a partire dall'apertura del "giorno di monitoraggio delle Posizioni" sono tenuti a confermare a CC&G la copertura delle posizioni in vendita entro il "giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita", secondo le modalità specificate nelle *Istruzioni*. I *Clienti* che detengono *Posizioni Contrattuali* in vendita in *Strumenti Finanziari Derivati* sono tenuti a confermare al *Partecipante* di cui si avvalgono la copertura delle posizioni in vendita.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, e in relazione all'apertura di nuove *Posizioni Contrattuali* in vendita, il *Partecipante Diretto* può confermare a CC&G la copertura delle posizioni in vendita nel "periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita". Le posizioni in vendita non coperte da sottostante in tale periodo saranno soggette alla maggiorazione dei "*Margini Iniziali* su posizioni in consegna", secondo quanto previsto nelle *Istruzioni*.
3. In caso di mancata attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, secondo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, CC&G dichiara inadempiente il *Partecipante* e applica la procedura indicata all'Articolo B.6.2.1, comma 2.
4. Il "giorno di monitoraggio delle Posizioni", il "giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita" e il "periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita" sono individuati nelle *Istruzioni*.



### Articolo B.5.2.8 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Regole di abbinamento e disciplina della consegna alternativa

1. Ai sensi dell'Articolo B.5.2.6 comma 1, nella "prima fase di consegna alternativa", individuata nelle *Istruzioni*, i *Partecipanti Diretti* comunicano a CC&G:
  - a) le *Posizioni Contrattuali in Consegna* di segno opposto per le quali essi stessi e/o i loro *Clienti* che di essi si avvalgono e/o i loro *Clienti Indiretti* si sono accordati per la consegna al di fuori del *Sistema*;
  - b) le *Posizioni Contrattuali in Consegna* per le quali essi stessi e/o i loro *Clienti* che di essi si avvalgono e/o i loro *Clienti Indiretti* si sono accordati per la consegna al di fuori del *Sistema* con soggetti aventi posizioni contrattuali in consegna di segno opposto riconducibili ad altro *Partecipante Diretto*.
2. Il *Giorno di CC&G aperta* successivo, CC&G restituisce i *Margini* relativi alle *Posizioni Contrattuali in Consegna* oggetto di consegna alternativa.
3. Le *Posizioni Contrattuali in Consegna* per le quali non è stata comunicata la volontà di procedere alla consegna alternativa sono successivamente abbinate da CC&G, in base ad un criterio volto a minimizzare le consegne tra *Partecipanti* diversi.
4. I *Partecipanti*, sulla base degli abbinamenti di cui al precedente comma 3, nell'ambito della "seconda fase di consegna alternativa", individuata nelle *Istruzioni*, possono nuovamente accordarsi sulle modalità di consegna del sottostante al di fuori del *Sistema*. In tal caso, i *Partecipanti Diretti* ne informano CC&G. Relativamente alla restituzione dei *Margini* si applica il comma 2.
5. Le tempistiche della procedura di cui ai precedenti commi e le modalità di comunicazione con CC&G sono indicate nelle *Istruzioni*.

### Articolo B.5.2.9 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna

1. I *Partecipanti Diretti* e i *Clienti Negoziatori* a cui fanno capo *Posizioni Contrattuali in Consegna* comunicano ai propri *Clienti* l'identità della controparte per l'esecuzione del contratto.
2. Il ritiro della merce dovrà avvenire presso i punti di consegna individuati nelle *Istruzioni* entro il "giorno ultimo di consegna", fatto salvo quanto diversamente disposto da CC&G nei casi indicati nelle *Istruzioni*.
3. Il soggetto in ritiro potrà avvalersi delle procedure di verifica della merce nei termini e secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni* ovvero accettare la merce rinunciando a sollevare eccezioni sulla qualità della stessa.
4. Entro il giorno lavorativo successivo all'accettazione, o all'accertamento positivo della qualità della merce, il compratore procederà al pagamento.
5. I *Partecipanti Diretti* verificano che i propri *Clienti* e i *Clienti Indiretti* abbinati procedano all'esecuzione del contratto e ne danno comunicazione a CC&G.
6. Ricevuta la comunicazione dell'avvenuta esecuzione del contratto, il *Giorno di CC&G aperta* successivo CC&G procede alla restituzione dei *Margini* relativi alle *Posizioni Contrattuali* regolate.
7. In caso di mancato regolamento di *Posizioni Contrattuali in Consegna*, CC&G dichiara inadempiente il *Partecipante* e applica la procedura indicata all'Articolo B.6.2.1, comma 2.
8. Le tempistiche della procedura di esecuzione dei contratti di cui ai precedenti commi e le modalità di comunicazione con CC&G, sono indicate nelle *Istruzioni*.

## CAPO B.5.3 Fail, Buy in, Sell out

### Articolo B.5.3.1 Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail

1. Le *Posizioni Contrattuali in Fail* sono regolate nei termini indicati nelle *Istruzioni*. Tenuto conto di quanto previsto dallo *Schema Contrattuale*, in caso di *Posizioni Contrattuali in Fail*, CC&G può cancellare il contratto originario e prevedere il regolamento per contante di un ammontare da essa quantificato ovvero l'inserimento nel *Sistema di Liquidazione* di una nuova istruzione di regolamento, nei termini e con le modalità indicati nelle *Istruzioni*.
2. Le *Posizioni Contrattuali in Fail* sono registrate nei conti di cui all'Articolo B.3.1.2 separatamente dalle *Posizioni Contrattuali*.
3. La compensazione in ciascuno dei conti di cui all'Articolo B.3.1.2 non opera tra le *Posizioni Contrattuali* e le *Posizioni Contrattuali in Fail*. La compensazione tra le *Posizioni Contrattuali in Fail* opera nei limiti consentiti dalle *Istruzioni*.
4. Sulle *Posizioni Contrattuali in Fail* si applicano i *Margini iniziali* e, se richiesti, i *Margini aggiuntivi infragiornalieri* distintamente da quelli applicati sulle *Posizioni Contrattuali*.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle *Posizioni Contrattuali in Fail* risultanti dal mancato regolamento di contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* su commodities agricole.

### Articolo B.5.3.2 Procedura di Buy-In

1. CC&G attiva la *Procedura di Buy-In* relativamente alle *Posizioni Contrattuali in Fail* non regolate per mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non Derivati* con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. Qualora, a seguito dell'attivazione della *Procedura di Buy-In*, le *Posizioni Contrattuali in Fail* non vengano regolate secondo la tempistica indicata nelle *Istruzioni*, CC&G provvede all'esecuzione della *Procedura di Buy-In* nei confronti del *Partecipante Diretto in Fail* e all'adempimento degli obblighi di regolamento finale delle

*Posizioni Contrattuali in Fail* nei confronti del *Partecipante Diretto* in ritiro di *Strumenti Finanziari non derivati* con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.

3. In caso di irreperibilità, in conformità con le *Istruzioni*, degli *Strumenti Finanziari non Derivati*, CC&G chiude la *Procedura di Buy-In* con un regolamento per contante dell'operazione in *Fail*, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
4. I costi sostenuti da CC&G per la gestione della *Procedura di Buy-In*, le perdite derivanti dalla esecuzione del *Buy-In*, nonché i costi sostenuti o le penalità applicate dai *Servizi di Liquidazione* a seguito di *Posizioni Contrattuali* non regolate nei termini previsti dallo *Schema contrattuale* sono a carico del *Partecipante Diretto* in *Fail*.
5. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del *Buy-In* sono trattenuti da CC&G e riconosciuti al *Partecipante* in bonis.

#### Articolo B.5.3.3 Procedura di Sell-Out

1. CC&G esegue la *Procedura di Sell-Out* relativamente alle *Posizioni Contrattuali in Fail* non regolate per mancata consegna del contante, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. I costi sostenuti da CC&G per la gestione della *Procedura di Sell-Out* le perdite dovute alla esecuzione del *Sell-Out* nonché i costi sostenuti o le penalità applicate dai *Servizi di Liquidazione* a seguito di *Posizioni Contrattuali* non regolate nei termini previsti dallo *Schema contrattuale* sono a carico del *Partecipante Diretto* in *Fail*.
3. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del *Sell-Out* sono trattenuti da CC&G a titolo di commissioni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle *Posizioni Contrattuali in Fail* risultanti dal mancato regolamento di contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* su commodities agricole.

## PARTE B.6 Inadempimento

### CAPO B.6.1 Presupposti dell'inadempimento

#### Articolo B.6.1.1 Inadempimento del Partecipante

1. Il *Partecipante Diretto* è considerato inadempiente:

- a) nel caso e nel momento di mancato o parziale adempimento, nei termini previsti dal presente *Regolamento*, agli obblighi:
  - i. di versamento a CC&G dei *Margini*,
  - ii. di costituzione dei versamenti ai *Default Fund*,
  - iii. di regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Derivati*,
  - iv. di attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, o di regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole*,
  - v. di regolamento degli importi dovuti per la rettifica delle *Posizioni Contrattuali in Fail*,
  - vi. di copertura delle perdite, di versamento degli ammontari dovuti e dei costi derivanti dall'esecuzione della *Procedura di Buy-In* o della *Procedura di Sell-Out*;
- b) nel caso e nel momento in cui, nei suoi confronti si apra una procedura d'insolvenza, così come definita dall'art. 1, lettera p) del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, ai sensi dell'art. 3 del Decreto medesimo;
- c) nel caso di superamento dei limiti sulle posizioni previsti dallo *Schema Contrattuale* su indicazione della *Società di Gestione*. In tal caso CC&G applica quanto previsto all'Articolo B.6.2.1, comma 1, lettera d), i.

2. Non costituisce causa di inadempimento di un *Partecipante Diretto* l'adozione, nei suoi confronti, ai sensi del D. Lgs. n. 180 del 2015, del *T.U.B* ovvero del *T.U.F.*, di una misura di prevenzione o di

gestione della crisi o di un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori, ovvero di misure equivalenti previste da altri ordinamenti, a condizione che il *Partecipante Diretto* continui ad adempiere agli obblighi derivanti dalla partecipazione al Sistema.

3. Il *Partecipante Speciale* è considerato inadempiente:

- a) nel caso e nel momento di mancato o parziale adempimento, nei termini previsti dal presente *Regolamento* e dall'accordo di interoperabilità, agli obblighi di:
  - i. versamento a CC&G dei Margini;
  - ii. versamento degli ammontari dovuti a seguito della liquidazione per contante derivante dalla cessazione da parte del Partecipante Speciale del servizio di controparte centrale nei confronti dei propri partecipanti;
- b) nel caso e nel momento in cui, nei suoi confronti, venga dichiarata dalle autorità competenti l'insolvenza o si apra una procedura d'insolvenza ai sensi della legislazione ad esso applicabile.

4. Il *Cliente Negoziatore* è considerato inadempiente, oltre che nei casi di cui al comma 1, lettera b), anche nel caso in cui il *Partecipante Generale* di cui si avvale comunichi a CC&G sotto la sua unica responsabilità il mancato o parziale adempimento, in tempo utile, da parte del *Cliente Negoziatore*, delle obbligazioni di regolamento nei suoi confronti derivanti dall'operatività con CC&G.

5. Il verificarsi delle circostanze indicate ai commi 1, 3 e 4 attiva le procedure d'inadempimento di cui al Capo B.6.2 fatto salvo quanto previsto dall'Articolo B.6.1.2.

6. Nei casi d'inadempimento di cui al precedente comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto nell'Articolo B.6.1.2, e al comma 3, CC&G informa Banca d'Italia, Consob, la *Società di Gestione* e i *Clienti*.

7. Il mancato adempimento agli obblighi di versamento di cui al precedente comma 1, lettera a) da parte dell'*Agente di Regolamento*, rende a tutti gli effetti inadempiente il *Partecipante*

*Diretto* suo mandante, ad eccezione dei casi di cui all'Articolo B.6.1.2.

#### Articolo B.6.1.2 Inadempimento giustificato

1. CC&G può consentire il differimento dei pagamenti dovuti dal *Partecipante Diretto*, di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1, stabilendo il termine entro il quale il versamento è dovuto, qualora abbia fondati elementi per ritenere che il temporaneo inadempimento sia imputabile esclusivamente a motivi tecnico-operativi.
2. Se il *Partecipante Diretto* dimostra che il mancato adempimento è dovuto a cause di forza maggiore, CC&G concede una proroga per tale adempimento stabilendo il termine entro il quale il versamento è dovuto.

#### Articolo B.6.1.3 Inadempimento di CC&G

1. CC&G è considerata inadempiente:
  - a) salvo che l'inadempimento derivi da un *Evento di Forza Maggiore di CC&G*, in caso di inadempimento o di parziale adempimento da parte di CC&G dell'obbligo di effettuare un pagamento o una consegna nei confronti di un *Partecipante Diretto* (diverso da un *Partecipante Diretto* inadempiente ai sensi dell'Articolo B.6.1.1) relativo a una qualsiasi *Posizione Contrattuale*, laddove tale inadempimento non sia stato sanato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'obbligo di pagamento o di consegna è divenuto esigibile; o
  - b) in caso e nel momento in cui CC&G divenga soggetta alla procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del T.U.F. (liquidazione coatta amministrativa).



## CAPO B.6.2 Procedura di inadempimento

### Articolo B.6.2.1 Inadempimento del Partecipante Diretto

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1, da parte di un *Partecipante Diretto*, fatto salvo quanto previsto nell'Articolo B.6.1.2, CC&G:
  - a) trasferisce al *Partecipante Designato* le *Posizioni Contrattuali* e le garanzie registrate nei conti “terzi segregati” di cui all'articolo B.3.1.2 comma 1, lettera c) e le *Posizioni Contrattuali* e le garanzie registrate nel conto “terzi omnibus segregato lordo” di cui all'articolo B.3.1.2 comma 3 lettera b) qualora la documentazione prevista all'Articolo B.2.4.1, comma 2 e all'Articolo B.2.4.2, comma 2 sia stata trasmessa a CC&G anteriormente all'evento di inadempimento;
  - b) trasferisce al *Partecipante Designato* le *Posizioni Contrattuali* e le garanzie registrate nel conto “terzi omnibus” e nel conto “terzi omnibus segregato netto” di cui all'articolo B.3.1.2 comma 3 lettera b) qualora la documentazione prevista all'Articolo B.2.5.1 comma 1 sia stata trasmessa a CC&G anteriormente all'evento di inadempimento;
  - c) nel caso di mancata individuazione di un *Partecipante Designato* al momento in cui si verifica un evento di inadempimento, richiede ai *Partecipanti Pro-tempore* di trasmettere la documentazione indicata all'Articolo B.2.4.1, comma 2, per i conti “terzi segregati”, e all'Articolo B.2.4.2, comma 2 per i conti “terzi omnibus segregati lordi”, entro il termine indicato all'Articolo B.2.4.1, comma 4.

A seguito della ricezione della documentazione, CC&G trasferisce al *Partecipante Designato* le *Posizioni Contrattuali* e le garanzie dei Partecipanti Pro-tempore.

In tal caso, nel periodo intercorrente dal momento in cui si è verificato l'inadempimento al momento del trasferimento delle *Posizioni Contrattuali* e delle garanzie, ai *Partecipanti Pro-tempore* sarà richiesto il versamento dei *Margini*; CC&G specificherà le modalità di versamento.

Qualora la documentazione di cui all'Articolo B.2.4.1, comma 2, o all'Articolo B.2.4.2, comma 2, non venga trasmessa nel termine indicato ovvero i *Partecipanti Pro-tempore* non procedano al versamento dei *Margini* richiesti, si applica quanto previsto alla lettera e).

- d) Nel caso di mancata individuazione di un *Partecipante Designato* al momento in cui si verifica il caso di inadempimento, trasferisce le *Posizioni Contrattuali* e le garanzie registrate nel conto “terzi omnibus” e nel conto “terzi omnibus segregato netto” al *Partecipante Designato*, qualora la documentazione di cui all’Articolo B.2.5.1, comma 1, sia trasmessa entro il termine indicato al comma 3 dello stesso Articolo. Ove la documentazione richiesta non sia trasmessa entro tale termine, si applica quanto previsto alla lettera e);
- e) relativamente alle *Posizioni Contrattuali* non trasferite, CC&G:
- i. incarica un *Partecipante* di provvedere alla realizzazione sul Mercato delle *Posizioni Contrattuali*, eventualmente anche risultanti dalla compensazione tra i conti e gli eventuali sottoconti di cui all’Articolo B.3.1.2, in *Strumenti Finanziari Derivati*;
  - ii. richiede l’esclusione dal *Servizio di Presettlement* o dai *Servizi di Liquidazione* delle operazioni relative alle *Posizioni Contrattuali* che fanno capo all’inadempiente, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE;
  - iii. compensa le *Posizioni Contrattuali* e le *Posizioni Contrattuali in Fail* del *Partecipante* inadempiente escluse dal *Servizio di Presettlement*, dai *Servizi di Liquidazione*;
  - iv. incarica un intermediario di negoziare i contratti necessari a regolare i saldi risultanti dalla compensazione di cui al precedente alinea;
  - v. anche in deroga a quanto indicato ai punti precedenti, può adottare qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per la gestione dell’inadempimento volta a limitare l’effetto sul mercato e sugli altri *Partecipanti*.
- f) Relativamente alle *Posizioni Contrattuali* non trasferite del *Comparto Derivati Azionari* relative ai contratti Dividend Futures su azioni e Futures su FTSE MIB Dividend, CC&G, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera e), in caso di forte illiquidità del mercato, procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali* di cui alla presente lettera f), previa assegnazione di tali *Posizioni Contrattuali* ad altro *Partecipante* o altri *Partecipanti* che abbiano corrispondenti *Posizioni Contrattuali* di segno opposto, individuati secondo un criterio di casualità;

g) Relativamente alle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole* e del *Comparto Derivati dell'Energia* non trasferite non si applica quanto previsto alla lettera e), punti da i) a iv). Con riguardo a tali *Posizioni Contrattuali*, CC&G:

- i. incarica un *Partecipante* di provvedere alla realizzazione sul *Mercato* delle *Posizioni Contrattuali* diverse dalle *Posizioni Contrattuali in Consegna*, eventualmente anche risultanti dalla compensazione tra i conti e i sottoconti di cui all'Articolo B.3.1.2;
- ii. in caso di forte illiquidità del mercato procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali* diverse dalle *Posizioni Contrattuali in Consegna*, previa assegnazione di tali *Posizioni Contrattuali* ad altro *Partecipante* o altri *Partecipanti* che abbiano corrispondenti *Posizioni Contrattuali* di segno opposto, individuati secondo un criterio di casualità;
- iii. procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali in Consegna* secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*, previa assegnazione di tali *Posizioni Contrattuali* ad altro *Partecipante* o altri *Partecipanti* che abbiano corrispondenti *Posizioni Contrattuali in Consegna* di segno opposto, individuati secondo un criterio di casualità.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, relativamente al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*:

- a) nei casi di inadempimento dovuti alla mancata attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, CC&G procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali in Consegna* che hanno determinato l'inadempimento, secondo quanto previsto al comma 1, lettera e), *iii*;
- b) nei casi di mancato regolamento finale dovuto alla qualità del sottostante, CC&G procede ad indennizzare la controparte assegnata attraverso il regolamento per contante;
- c) nei casi di mancato pagamento del controvalore del sottostante, CC&G procede a indennizzare la controparte in vendita dell'intero controvalore della *Posizione Contrattuale in Consegna* che ha determinato l'inadempimento.

In tali casi CC&G – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti dell'inadempiente – procede al regolamento di quanto dovuto imputandolo ai *Margini* e per l'eventuale eccedenza nell'ambito del regolamento giornaliero di cui all'Articolo B.5.1.1 e, in caso di impossibilità di regolare quanto dovuto in tale ambito, all'applicazione del comma 1.

3. CC&G provvede, ad avvenuta chiusura di tutte le posizioni dell'inadempiente, alla chiusura dei conti del *Partecipante inadempiente* e determina gli oneri sostenuti per l'intervento, imputandoli secondo le modalità previste all'Articolo B.6.2.3

#### Articolo B.6.2.2 Inadempimento del *Cliente Negoziatore*

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1 lettera b) e comma 4, da parte di un *Cliente Negoziatore* il *Partecipante Generale* è tenuto a chiudere le *Posizioni Contrattuali* del *Cliente Negoziatore* inadempiente. A tal fine, sotto la propria esclusiva responsabilità, il *Partecipante Generale* può tra l'altro:
  - a. richiedere a CC&G di registrare nuove *Posizioni Contrattuali* riconducibili al *Cliente Negoziatore* inadempiente, che consentano la riduzione del rischio dello stesso;
  - b. effettuare compensazioni tra le *Posizioni Contrattuali* riconducibili al *Cliente Negoziatore* inadempiente, fermo restando l'adempimento puntuale degli obblighi di consegna degli *Strumenti Finanziari non Derivati* nei confronti di CC&G.

Il *Partecipante Generale* è tenuto a informare CC&G delle azioni intraprese al fine della chiusura delle *Posizioni Contrattuali* in discorso.
2. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1 lettera b) e comma 4 da parte di un *Cliente Negoziatore* che agisce come intermediario per la *Compensazione Indiretta*, il *Partecipante Generale* è tenuto a chiudere le *Posizioni Contrattuali* del *Cliente Negoziatore* inadempiente, salvo quanto diversamente previsto negli *Accordi di Compensazione Indiretta* con riferimento all'attivazione delle procedure di portabilità delle *Posizioni Contrattuali* e garanzie dei *Clienti Indiretti*.
3. Qualora il *Cliente Negoziatore* inadempiente ai sensi del comma 1 provveda, nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione*, al regolamento finale nei confronti del *Partecipante Generale*, delle *Posizioni Contrattuali*:
  - 1) il *Partecipante Generale* dovrà comunque provvedere puntualmente al regolamento finale nei confronti di CC&G

delle operazioni riconducibili al *Cliente Negoziatore* inadempiente;

- 2) CC&G richiede – per conto del *Partecipante Generale* - l'esclusione dal *Servizio di Presettlement* o dai *Servizi di Liquidazione* delle operazioni garantite dal *Sistema* che fanno capo al *Cliente Negoziatore*, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE.
4. Le perdite subite e spese sostenute dal *Partecipante Generale* alla chiusura della procedura d'inadempimento di cui al presente articolo sono a totale carico del *Partecipante Generale* stesso.

#### Articolo B.6.2.2 bis Inadempimento, spese per la gestione della procedura di inadempimento e cessazione del servizio del *Partecipante Speciale*

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 3, da parte di un *Partecipante Speciale*, CC&G:
  - i. richiede l'esclusione dal *Servizio di Presettlement* o dai *Servizi di Liquidazione* delle operazioni relative alle *Posizioni Contrattuali* che fanno capo al *Partecipante Speciale*, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE;
  - ii. richiede alla/e *Società di Gestione* la sospensione delle negoziazioni del *Mercato* interessato;
  - iii. compensa le *Posizioni Contrattuali* di cui al precedente punto i), modificando i termini dei contratti negoziati per quanto concerne la scadenza e può adottare qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per la gestione dell'inadempimento volta a limitare l'effetto sul mercato e sui Partecipanti;
  - iv. procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali* ad un prezzo determinato sulla base di

condizioni commerciali ragionevoli secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo B.6.2.3, CC&G – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti del *Partecipante Speciale* inadempiente – imputa le perdite e i costi sostenuti in caso di attivazione della procedura di inadempimento di cui all'articolo B.6.1.1, comma 3, di un *Partecipante Speciale*, nel seguente ordine:
  - a) ai *Margini* costituiti dal *Partecipante Speciale* e a quanto riveniente dalla realizzazione delle *Posizioni Contrattuali* come sopra previsto;
  - b) ai mezzi propri di CC&G, nei limiti stabiliti con apposito *Comunicato*;
  - c) pro quota ai *Partecipanti* che hanno saldo positivo a seguito del regolamento per contante, di cui al precedente comma 1, punto iv), attraverso una riduzione in misura proporzionale degli importi dovuti da CC&G; le eventuali perdite rimanenti sono imputate ai *Partecipanti* proporzionalmente alle quote di contribuzione al *Default Fund* del *Comparto Obbligazionario*, prendendo come riferimento la data dell'inadempimento del *Partecipante Speciale*.
3. Qualora il *Partecipante Speciale* cessi il servizio di controparte centrale nei confronti dei propri partecipanti e proceda alla liquidazione per contante anche nei confronti di CC&G, CC&G si riserva di procedere al regolamento per contante nei confronti dei *Partecipanti* al *Mercato* interessato e di adottare qualsiasi altra misura ritenuta necessaria volta a limitare l'effetto sul mercato e sui *Partecipanti* ai sensi del presente articolo.

### Articolo B.6.2.2-ter Inadempimento di CC&G

1. Ove si verifichi:
  - a) un inadempimento di CC&G ai sensi dell'Articolo B.6.1.3, lettera a), il *Partecipante Diretto* non inadempiente può notificare a CC&G una comunicazione per iscritto specificando la *Data di Close-Out* per l'estinzione e la determinazione di tutte le *Posizioni Contrattuali* registrate nella propria struttura dei conti; o



- b) un inadempimento di CC&G ai sensi dell'Articolo B.6.1.3, lettera b), CC&G mette a disposizione sul proprio sito internet un avviso che specifichi la *Data di Close-Out*. Nel caso CC&G non renda disponibile tale avviso sul proprio sito internet entro il *Giorno di CC&G aperta* successivo al *Giorno di CC&G aperta* in cui CC&G è soggetta alla procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 79-*vicies* del T.U.F., ciascun *Partecipante Diretto* non inadempiente potrà designare la *Data di Close-Out* tramite comunicazione notificata per iscritto.
2. A partire dalla *Data di Close-Out* ai sensi del comma 1, né CC&G né il *Partecipante Diretto* non inadempiente saranno tenuti ad adempiere a qualsiasi ulteriore obbligo di pagamento o di consegna dovuto alla *Data di Close-Out* o successivamente alla stessa in relazione alle *Posizioni Contrattuali* in essere tra gli stessi.
3. A seguito del verificarsi di un inadempimento da parte di CC&G in virtù di una delle condizioni di cui all'Articolo B.6.1.3, comma 1, il *Partecipante Diretto* non inadempiente che notifichi debitamente la *Data di Close-Out* determina alla *Data di Close-Out* o il prima possibile successivamente a tale data, l'*Importo di Close-Out*, calcolando:
- a) la perdita totale o il guadagno totale rispetto alle *Posizioni Contrattuali* espressi in Euro; e
- b) il valore di qualsiasi altro importo in ogni caso dovuto a CC&G o da CC&G sia esso futuro, determinato o non determinato.

Il calcolo di cui alle lettere a) e b) dovrà essere effettuato separatamente con riferimento a: (i) il conto "proprio"; (ii) ciascun conto "terzi omnibus"; e (iii) ciascun conto "terzi segregato", (iv) ciascun conto "terzi omnibus segregato netto" e (v) ciascun conto "terzi omnibus segregato lordo" e (vi) ciascun sottoconto relativo a ciascun conto "terzi omnibus segregato lordo" ai sensi dell'Articolo B.3.1.2. Una volta effettuato il calcolo dell'*Importo di Close-Out*, il *Partecipante Diretto* non inadempiente notifica il prima possibile tale importo per iscritto a CC&G specificando con ragionevole dettaglio le modalità con le quali è stato calcolato.

4. Ai fini del calcolo dell'*Importo di Close-Out* ai sensi del comma 3, lettera a), il *Partecipante Diretto* non inadempiente dovrà:



- a) aggregare tutti gli importi positivi e negativi relativi alle *Posizioni Contrattuali* riferiti al conto "proprio" ai sensi dell'Articolo B.3.1.2 per ricavare un importo netto; e
  - b) aggregare: (i) tutti gli importi positivi e negativi relativi alle *Posizioni Contrattuali* riferiti a ciascun conto "terzi omnibus" e ciascun conto "terzi omnibus segregato netto" registrato ai sensi dell'Articolo B.3.1.2 per ricavare un importo netto per ciascuno di tali conti "terzi omnibus"; e (ii) tutti gli importi positivi e negativi relativi alle *Posizioni Contrattuali* riferiti a ciascun conto "terzi segregato" e ciascun conto "terzi omnibus segregato lordo" e ciascun sottoconto relativo a ciascun conto "terzi omnibus segregato lordo" registrato ai sensi dell'Articolo B.3.1.2. per ricavare un importo netto per tali conti.
5. Ai fini del calcolo effettuato ai sensi del comma 3, lettera b) che precede, il *Partecipante Diretto* non inadempiente determina il valore dei *Margini* che, alla *Data di Close-Out*, CC&G deve restituire allo stesso *Partecipante Diretto* in conformità al presente *Regolamento*.
  6. Ove l'*Importo di Close-Out* relativo a un conto sia: (i) un importo positivo, CC&G dovrà corrisponderlo al *Partecipante Diretto* non inadempiente; e (ii) un importo negativo, il *Partecipante Diretto* non inadempiente dovrà corrisponderlo a CC&G.
  7. I diritti del *Partecipante Diretto* non inadempiente ai sensi del presente Articolo B.6.2.2-ter sono da considerarsi in aggiunta a e non in limitazione o ad esclusione di ogni altro diritto di cui il *Partecipante Diretto* è titolare.
  8. Il presente Articolo B.6.2.2-ter non pregiudica i diritti di cui CC&G è titolare ai sensi del *Regolamento* nei confronti di qualsiasi *Partecipante Diretto* precedentemente al verificarsi di un inadempimento di CC&G ai sensi dell'Articolo B.6.1.3.

### Articolo B.6.2.3 Spese per la gestione della procedura di inadempimento di un *Partecipante Diretto*

1. CC&G – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti dell'inadempiente – imputa le perdite e i costi in caso di attivazione

della procedura di inadempimento di un *Partecipante Diretto* di cui all'Articolo B.6.2.1 nel seguente ordine:

- a) ai *Margini* e ai versamenti ai *Default Fund* (incluse le garanzie sostitutive di cui all'Articolo A.1.15, comma 4) costituiti dal *Partecipante* inadempiente e a quanto riveniente dalla realizzazione delle sue *Posizioni Contrattuali*;
- b) alla garanzia fideiussoria, se costituita dal *Partecipante* inadempiente, di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 5;
- c) ai mezzi propri di CC&G nei limiti stabiliti con apposito *Comunicato* conformemente a quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento Delegato n. 153/2013 della Commissione Europea in attuazione dell'articolo 45 del *Regolamento EMIR*;
- d) ai contributi al default fund degli altri partecipanti diretti al comparto interessato, proporzionalmente all'ammontare delle quote versate e limitatamente alle perdite subite e alle spese sostenute, relative alle sole *Posizioni Contrattuali* in tale comparto;
- e) ai mezzi propri di CC&G, fino all'ammontare reso noto sul sito "Internet" di CC&G ([www.ccg.it](http://www.ccg.it));
- f) alle risorse aggiuntive versate dai *Partecipanti Diretti*, ai sensi dell'Articolo B.4.2.5 proporzionalmente alle quote di contribuzione al *Default Fund* del *Comparto* interessato.

Le perdite eventualmente ancora risultanti dopo le attività di cui alle lettere precedenti sono allocate da CC&G pro quota tra i *Partecipanti Diretti* al *Comparto* interessato per un ammontare non eccedente il 50% del versamento di risorse aggiuntive previsto ai sensi dell'Articolo B.4.2.5.

## 2. In caso di inadempimento del *Partecipante Diretto*:

- a) le attività depositate nei conti "terzi omnibus" e "terzi segregati", "terzi omnibus segregato netto" e "terzi omnibus segregato lordo" ai sensi dell'Articolo B.3.1.2 non saranno utilizzate per la chiusura del conto "proprio" e degli eventuali sottoconti in essere;

- b) le attività depositate nel conto "proprio" saranno utilizzate, ove occorra, per la chiusura delle *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti "terzi omnibus" e "terzi segregati" "terzi omnibus segregato netto", "terzi omnibus segregati lordi" ai sensi dell'Articolo B.3.1.2 e negli eventuali sottoconti in essere.
3. Al termine delle procedure di cui al presente articolo le eventuali disponibilità del *Partecipante Diretto* inadempiente eccedenti l'importo necessario a coprire le perdite eventualmente subite e le spese ed i costi sostenuti sono restituite da CC&G al *Partecipante Diretto* stesso con indicazione delle attività riconducibili a ciascuno dei conti "terzi omnibus", conto "terzi omnibus segregato netto" e conto "terzi omnibus segregato lordo" e ciascun sottoconto relativo a ciascun conto "terzi omnibus segregato lordo" ai sensi dell'Articolo B.3.1.2, comma 3 ovvero a ciascun *Partecipante Pro-tempore*, qualora nella gestione della procedura di inadempimento CC&G non sia riuscita a trasferire le relative posizioni e attività.

#### Articolo B.6.2.4 Recupero delle perdite e dei costi

1. CC&G, anche nell'interesse dei *Partecipanti* ai *Default Fund* in caso di suo utilizzo, procede nei confronti del *Partecipante Diretto* inadempiente alle opportune operazioni di recupero delle perdite subite e delle spese sostenute per gli interventi di cui all'Articolo B.6.2.1 e seguenti.
2. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1 – al netto dei costi sostenuti da CC&G per la gestione dell'inadempimento - sono restituite agli aventi diritto seguendo un ordine inverso a quello di cui all'Articolo B.6.2.3, comma 1. Quanto di spettanza dei *Partecipanti* viene restituito a ciascuno in misura proporzionale all'avvenuto utilizzo del rispettivo versamento ai *Default Fund*.

## PARTE B.7 Service Closure

### Articolo B.7.1.1 Procedura di Service Closure

1. CC&G può disporre, per esigenze di contenimento del rischio, la chiusura del servizio di controparte centrale relativamente al *Comparto* interessato previa comunicazione all'Autorità competente tramite Avviso. A tal fine, CC&G potrà tenere conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi: la rilevanza della mitigazione del rischio di controparte per i *Partecipanti*, il numero dei *Partecipanti*, l'importo dei controvalori garantiti.
2. Laddove sia disposta la chiusura del servizio CC&G:
  - i. richiede l'esclusione dal *Servizio di Presettlement* o dai *Servizi di Liquidazione* delle operazioni relative alle *Posizioni Contrattuali* che fanno capo al *Comparto* interessato, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE;
  - ii. richiede alla *Società di Gestione* la sospensione delle negoziazioni del *Mercato* interessato;
  - iii. procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali* ad un prezzo determinato secondo condizioni commerciali ragionevoli come indicato nelle *Istruzioni*.

## PARTE B.8 Corrispettivi, Interessi e Trasparenza di prezzi e commissioni applicati

### Articoli B.8.1.1 Corrispettivi

1. Per l'utilizzo del servizio di garanzia gestito da CC&G, i *Partecipanti* pagano i corrispettivi previsti dalla Price List allegata alle Condizioni Generali di fornitura dei Servizi.
2. L'importo dei corrispettivi dovuti da ciascun *Partecipante* è comunicato al medesimo attraverso i clearing reports indicati nel *Manuale dei Servizi*.

### Articoli B.8.1.2 Interessi

1. Sulle garanzie in contante depositate presso CC&G è riconosciuto un interesse secondo quanto indicato nei *Comunicati*.


### Articoli B.8.1.3 Trasparenza di prezzi e commissioni applicati

1. CC&G e i *Partecipanti Diretti* rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne.

# **SEZIONE C**

# **NORME**

# **TRANSITORIE**



#### Articolo C.1.1.1 Marginazione Lorda dei sottoconti

1. A seguito di quanto previsto all'Articolo B.4.1.1, comma 3, con apposito *Comunicato CC&G* indicherà le modalità di attivazione della Marginazione lorda dei sottoconti per i comparti per i quali tale servizio non sia stato già attivato.


#### Articolo C.1.1.2 Entrata in vigore

1. Le modifiche delle disposizioni previste nel presente *Regolamento* si applicano a partire dalla data o dalle date indicate da *CC&G* con appositi *Comunicati*, anche con riferimento alle *Posizioni Contrattuali* in essere a detta/e data/e.



# SEZIONE D

# NORME FINALI



### Articolo D.1.1.1 Diritto Applicabile

1. Il presente Regolamento, le Istruzioni, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento del Sistema o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.

### Articolo D.1.1.2 Controversie

1. Le controversie aventi ad oggetto i corrispettivi di cui alla Parte B.7 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
2. Qualunque controversia diversa da quelle previste al comma 1, che derivi direttamente o indirettamente dal Regolamento (incluse quelle relative al risarcimento danni), è demandata in via preliminare alla valutazione di un Collegio dei Probiviri.

### Articolo D.1.1.3 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di CC&G, che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso CC&G.
2. I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti fra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
3. La durata dell'incarico è di tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi dall'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di CC&G provvede alla nomina del suo sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.

4. Le valutazioni del Collegio dei Probiviri sono motivate e rese, secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal momento nel quale il Collegio ne è investito.
5. Il presidente dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la valutazione della questione ad un solo membro del Collegio. La lingua del procedimento è l'italiano.
6. Le valutazioni dei Probiviri sono comunicate tempestivamente ai Partecipanti in forma scritta. Esse non hanno efficacia vincolante per le parti e, ove una di questa instauri un procedimento arbitrale ai sensi del comma 7, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri nominati, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.
7. Le eventuali controversie tra CC&G e il Partecipante relative e/o conseguenti al Regolamento, che non siano state risolte attraverso la condivisione delle Parti delle valutazioni del Collegio dei Probiviri ai sensi dei precedenti commi, sono deferite ad un Collegio Arbitrale.
8. Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.

#### Articolo D.1.1.4 Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
  - a) la parte agente deve notificare all'altra, con le modalità previste dall'articolo 810, comma 1, del codice di procedura civile, un atto contenente la dichiarazione della propria intenzione di promuovere procedimento arbitrale, con l'indicazione della materia controversa e la designazione del proprio arbitro;
  - b) entro 20 (venti) giorni da tale notifica l'altra Parte deve, con le stesse modalità, designare il secondo arbitro; in mancanza di tale nomina si applica l'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile;

c) entro i successivi 20 (venti) giorni dalla notifica alla Parte agente dell'atto contenente la designazione del secondo arbitro, gli arbitri così designati – debitamente informati ciascuno dalla Parte che lo ha nominato – procedono di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che funge da presidente. In caso di ritardo e/o mancato accordo entro il termine di cui sopra, le nomine del secondo e/o terzo arbitro possono essere richieste dalla Parte più diligente al presidente del Tribunale di Milano.

Per la sostituzione degli arbitri si procede secondo quanto previsto per la loro nomina.

2. Il procedimento avanti il Collegio Arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti relativi al Partecipante.
3. L'arbitrato ha sede a Milano nel luogo stabilito dal suo presidente. Tuttavia il Collegio Arbitrale può tenere le proprie riunioni nel luogo del territorio della Repubblica Italiana dallo stesso stabilito. Esso ha carattere rituale e decide secondo le norme del diritto italiano.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni di calendario dall'accettazione dell'incarico da parte del presidente del Collegio, termine che può essere differito per non più di ulteriori 90 (novanta) giorni solo qualora il Collegio Arbitrale ritenga necessario disporre perizie tecniche. Il lodo contiene la determinazione e l'attribuzione delle spese arbitrali e il compenso degli arbitri. La lingua dell'arbitrato è l'italiano. Resta inteso che le Parti possono chiedere il deposito e l'esecuzione del lodo secondo le norme del codice di procedura civile vigente. Il lodo può essere impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829, comma 3, del codice di procedura civile. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 806 e ss. del codice di procedura civile.



**ccg.it**